Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 105

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 18 aprile 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 12 aprile 1983.
Norme sull'afflusso degli autoveicoli nell'isola di Capri.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
D'INTESA CON
IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole stesse;

Vista la delibera dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell'isola di Capri in data 22 dicembre 1982, n. 76;

Vista la delibera della giunta comunale di Capri in data 22 novembre 1982, n. 801;

Vista la delibera della giunta comunale di Anacapri in data 28 dicembre 1982, n. 327;

Vista la nota della prefettura di Napoli n. 006647 in data 10 febbraio 1983;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi;

Decreta:

Art. 1.
Divieto

Dal 1° marzo 1983 al 31 ottobre 1983 è vietato l'afflusso nell'isola di Capri degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dei comuni di Capri e Anacapri.

Art. 2.
Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 possono affluire nei comuni di Capri e Anacapri:

a) gli autoveicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabilmente residente;

b) gli autoveicoli appartenenti ai proprietari di abitazione ubicate nei comuni suddetti ma non residenti purché iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana limitatamente ad una sola autovettura per nucleo familiare;

c) ambulanze, carri funebri, automezzi trasporto merci qualsiasi provenienza (sempreché non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola) e servizi di polizia;

d) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dall'apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, regolarmente rilasciato da una autorità competente italiana o estera.

Art. 3.
Sanzioni

I contravventori ai divieti sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 1.500.000, così come previsto dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599 e modificato dal terzo comma dell'art. 113 e dall'art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.
Controllo

Il prefetto di Napoli è incaricato di assicurare l'esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti suddetti per tutto il periodo considerato.

Roma, addì 12 aprile 1983

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro
del turismo e dello spettacolo
SIGNORELLO

(2347)

DECRETO 12 aprile 1983.
Norme sull'afflusso degli autoveicoli nell'isola del Giglio.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
D'INTESA CON
IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare che nei mesi di più intenso movimento turistico, autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole stesse;

Vista la delibera dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell'isola del Giglio in data 31 gennaio 1983, n. 56;

Vista la delibera della giunta municipale di isola del Giglio in data 24 gennaio 1983, n. 41;

Visto il telegramma della prefettura di Grosseto in data 21 febbraio 1983, n. 67;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1° luglio 1983 al 31 agosto 1983 è vietato l'afflusso nell'isola del Giglio degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola.

Art. 2.

Deroghe

Possono invece affluire nell'isola:

a) autoveicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabilmente residente;

b) gli autoveicoli appartenenti a persone iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana;

c) autoveicoli i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno almeno quindici giorni nell'isola;

d) autoveicoli recanti targa estera;

e) automezzi per trasporto merci sempreché non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola, servizi di polizia e antincendi, ambulanze e carri funebri;

f) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, regolarmente rilasciato da una autorità competente italiana o estera.

Art. 3.

Sanzioni

I contravventori ai divieti sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 1.500.000 prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599, modificato dal terzo comma dell'art. 113 e dall'art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.

Controllo

Il prefetto di Grosseto è incaricato di assicurare l'esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti suddetti, per tutto il periodo considerato.

Roma, addì 12 aprile 1983

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro
del turismo e dello spettacolo
SIGNORELLO

(2348)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 24 marzo 1983.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di Sinnai, facente parte del complesso « Sette Fratelli ».

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 3 luglio 1981, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona facente parte della località denominata « Sette Fratelli », sita in comune di Sinnai;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Sinnai;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella zona vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico in quanto questa, integrandosi nel complesso dei « Sette Fratelli » — grandioso e splendido esempio di complesso forestale della Sardegna, che si presenta come il meglio conservato in tutta la sua incontaminata bellezza — è certamente la più interessante dal punto di vista paesaggistico per la sua omogeneità più reale che la caratterizza. Nella parte nord-est, totalmente ricoperta di una stupenda vegetazione, si erge, bellissimo, il massiccio granitico dal quale si innalzano le Sette Punte, che danno il nome a tutto il complesso. Esso è di una singolarità unica per colori e composizione, in quanto nasce dalla sovrapposizione di enormi macigni, che a volte si trovano in uno stato di equilibrio precario, dando origine a strapiombi, gole, caverne, da quota 894 sino a raggiungere a « Punta sa Ceraxa » la quota 1016, offrendo uno spettacolo paesaggistico eccezionale visibile anche da grande distanza. Innumerevoli sono i punti che presentano particolarità e caratteristiche paesistiche notevoli in una zona spiccatamente omogenea: infatti ai confini di questa zona incontriamo località interessanti come S. Basilio, caratterizzata dall'omonima chiesa campestre; San Gregorio, in cui si trovano degli esempi di ville di campagna che si presentano come delle singolarità architettoniche che valorizzano notevolmente il paesaggio, inserendosi perfettamente nell'omogeneità del territorio. Ancora in S. Gregorio, la chiesetta con la piazza antistante e la fonte per il ristoro dei passanti; il paesino

di S. Priamo, in cui la parte più vecchia e la più antica e la meglio conservata consiste in un insieme di costruzioni architettonicamente simili che si inseriscono nell'ambiente conferendogli un interesse paesistico notevole data l'unicità nella zona di questo tipo di edifici. Suggestivo e degno di nota è il centro abitato di Castiadas visualmente dominato nella parte alta dalle vecchie carceri, ormai abbandonate, ma ancora molto ben conservate; nella piazza antistante sorgono due grandi costruzioni uguali tra loro, mentre, molto più in là, verso la valle, vi è una piccola cappella e in prossimità di essa una piazzetta con la fontanella al centro, come dei simboli di un passato meritevole di essere conservato nella sua integrità. Addentrandoci all'interno di questo territorio, il suo paesaggio si offre all'occhio dell'osservatore in tutta la sua selvaggia bellezza, che solo in casi sporadici è stata modificata dalla mano dell'uomo che tuttavia ha rispettato i canoni naturalistici e paesistici propostigli dalla natura: questo è il caso di Montecresia, dove le costruzioni sono inserite in maniera soddisfacente nell'ambiente. Oltre Montecresia troviamo a fondo valle e ai piedi della Foresta di Montaebu un piccolo, caratteristico e antico agglomerato di case denominato « Sa Corti » per il quale il tempo sembra non trascorrere, e che si mostra improvviso all'occhio dell'osservatore percorrendo il sentiero che si inoltra nella zona, rivelandosi quindi elemento caratterizzante del paesaggio. Al centro di questo territorio esiste una zona stupenda completamente ricoperta di verde, in cui qua e là si ergono bellissimi alberi ad alto fusto introdotti (castagni, pini, etc.), delimitata dalle località attraversate dal Rio Maidopis che prende il nome dai luoghi in cui trovano radice le sue sorgenti e dove si erge l'ntica « Caserma Vecchia », oggi ristrutturata. Lungo tale torrente trovano posto la leggendaria « Grutta de sa Pippia » e l'incantevole « Perd'a Sub'e Pari », altissimo picco di granito visibile anche da notevole distanza, che si presentano come delle vere e proprie singolarità paesaggistiche. Seguendo ancora il Rio Maidopis si ha la possibilità di incontrare delle piccole, ma paesisticamente notevoli, cascate, sormontate da pareti a picco, non uniche in questa zona in quanto lungo altri torrenti è possibile scoprire altre cascate, tra cui alcune con salti di notevole altezza, che creano dei punti ambientali di notevole interesse anche visivo. Il suddetto Rio Maidopis termina il suo corso in località « Campuomu ». A breve distanza da Campuomu, lungo la strada che conduce ai Sette Fratelli, vi sono le rovine del vecchio convento dei Sette Fratelli, altra singolarità architettonica che collabora al completamento dell'ambiente. Proseguendo lungo questo sentiero si arriva sino ai piedi delle punte dei Sette Fratelli che non sono le uniche della zona in quanto a poca distanza di esse in direzione nord si ergono le punte di « Casteddu de su Dinai » a quota 897 e « Punta su Baccu Malu » a quota 1016 e che nulla hanno da invidiare alle più famose punte. Questo stupendo paesaggio, regalatoci dalla natura con una preparazione durata millenni è degno di essere preservato nella sua integrità attuale per la sua omogeneità e unicità di forme, di ambienti, di flora e di fauna difficilmente riscontrabili in altre zone della Sardegna;

Decreta:

La sopradescritta zona, facente parte della località denominata « Sette Fratelli », sita nel territorio del comune di Sinnai ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata dalla seguente linea: partendo dal ponte sito al km 23,250 della strada statale 125 ovest-sud si segue il corso del Rio Genna Bentu risalendo verso nord, fino sul sentiero che passa per quota 235 e 273 (in prossimità del Nuraghe Lugu) sino ad incontrare a quota 272 la « strada a stretto transito » che si percorre sino al termine in prossimità di « Bruncu Scala Su Ergiu », quindi si percorre la mulattiera che passa in prossimità del Nuraghe a quota 476, poi a quota 494, indi a quota 528, fino ad incontrare il limite comunale tra Sinnai e Burcei a quota 454, da questo punto la direzione nord-est lungo il confine comunale di Sinnai fino al punto di partenza.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari curerà che il comune di Sinnai provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 24 marzo 1983

Il Ministro: VERNOLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Verbale della seduta del 3 *luglio* 1981

L'anno millenovecentottantuno, il giorno 3 del mese di luglio, alle ore 17, in seguito ad invito diramato, con note 4940 e 5006 del 22 e 24 giugno millenovecentottantuno, si è riunita, presso la sede della soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici in Cagliari, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Cagliari.

Sono posti all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

4) comuni di Burcei, Sinnai, San Vito, Muravera, Maracalagonis, Villaputzu, Cagliari - località Sette Fratelli. Inclusione come bellezze d'insieme negli elenchi previsti negli articoli 1, 2 e seguenti della legge n. 1497/39;

(*Omissis*).

Alle ore 17,15 il presidente constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e passa al primo punto posto all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

Si passa quindi al quarto punto all'ordine del giorno.

Il presidente propone di sottoporre ai vincoli della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, la località « Sette Fratelli », sita nei comuni di Burcei, Sinnai, San Vito, Muravera, Maracalagonis, Villaputzu e Cagliari.

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione di tutti gli intervenuti il presidente chiede il parere della commissione, la quale si esprime all'unanimità, per l'apposizione del vincolo nella località « Sette Fratelli », sita nei comuni di Burcei, Sinnai, San Vito, Muravera, Maracalagonis, Villaputzu e Cagliari, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4.

(*Omissis*).

Comune di Sinnai:

La zona sottoposta al vincolo è delimitata dalla seguente linea: partendo dal ponte sito al km 23,250 della strada statale 125 ovest-sud, si segue il corso del Rio Genna Bentu risalendo verso nord, fino sul sentiero che passa per quota 235 e 273 (in prossimità del Nuraghe Lugu) sino ad incontrare a quota 272 la « strada a stretto transito » che si percorre sino al termine in prossimità di « Bruncu Scala Su Ergiu », quindi si percorre la mulattiera che passa in prossimità del Nuraghe a quota 476, poi a quota 494, indi a quota 528, fino ad incontrare il limite comunale tra Sinnai e Burcei a quota 454, da questo punto in direzione nord-est lungo il confine comunale di Sinnai fino al punto di partenza.

La predetta zona, che è chiaramente rappresentata con contorno verde sulla planimetria allegata al presente verbale, ha notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in quanto è certamente la più interessante dal punto di vista paesaggistico per la omogeneità più reale che la caratterizza.

(*Omissis*).

(2230)

DECRETO 24 marzo 1983.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di S. Vito, facente parte del complesso « Sette Fratelli ».

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nella seduta del 3 luglio 1981, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona facente parte del complesso denominato « Sette Fratelli », sita in comune di S. Vito;

Considerato che il verbale della suddetta commissione e stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di S. Vito;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dai signori Murgia Emilio, Luigi e Antonio, proprietari di un appezzamento di terreno sito in località « Fromiga » (Fr. S. Priamo);

Ritenuto — sentito al riguardo anche il soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari — che detta opposizione debba essere respinta per i seguenti motivi: i ricorrenti si basano su una falsa interpretazione della normativa sancita dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497: essi, infatti, sono fermamente convinti che il vincolo vieti lo sfruttamento per l'estrazione di granito della cava di loro proprietà. Precisato — come di seguito sarà ribadito — che il vincolo non significa « divieto assoluto » di eseguire opere di qualsiasi genere sull'immobile vincolato, viene meno la doglianza avanzata dai ricorrenti. Pertanto la coltivazione delle cave può avvenire in modo tale da non alterare quei valori ambientali per la cui tutela è stato imposto il vincolo, ed è appunto questo il compito fondamentale della soprintendenza competente quando esamina i progetti relativi alle suddette modifiche. Va, infine, rilevato che il vincolo viene imposto ai fini della tutela dell'interesse pubblico alla difesa del paesaggio, interesse che ha dignità costituzionale (art. 9 della Costituzione), di fronte al quale altri interessi privati, anche socio-economici, debbono recedere. Va, comunque, evidenziato che questa amministrazione ha — come sopra dimostrato — contemperato il proprio interesse con quello privato in argomento, così come prescrive la legge n. 1497/1939;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico in quanto questa si integra nel complesso dei « Sette Fratelli » — grandioso e splendido esempio di complesso forestale della Sardegna sud-orientale che si presenta come il meglio conservato in tutta la sua incontaminata bellezza — per le stesse caratteristiche di omogeneità ambientale e paesistiche presenti nel sistema principale. Interessanti sono le creste seghettate e dentellate che ci offre il paesaggio delle cime dei monti di « Lampara Manna », « Bruncu Mitrangiu », « Punta Su Baccu Malu », « Brucu Poni Fogu », « Bruncu Sa Grutta » che si susseguono sul versante est del Massiccio dei Sette Fratelli. Notevole il carattere paesaggistico dei versanti che si affacciano sulla piana di Castiadas singolarizzati da interessanti rilievi a grossi blocchi isolati o in cumuli di granito che si presentano all'occhio dell'osservatore in tutta la loro bellezza grazie alla ricchezza di sfumature cromatiche che li mettono in evidenza sul paesaggio circostante. Eccezionale la singolarità morfologica, ma soprattutto ambientale e paesistica, della zona dell'« Arco dell'Angelo » per i suoi caratteri cromatici e ancora bello l'alveo a fiumara del Rio Picocca allo sbocco in pianura, così come è visibile dal ponte sulla strada statale 125 al km 46,500. E ancora a nord troviamo il paesino di S. Priamo in cui le costruzioni architettonicamente simili sulla parte vecchia si inseriscono nell'ambiente conferendogli un interesse paesistico notevole data l'unicità nella zona di questo tipo di edifici. Notevole anche la parte a valle di questo territorio che, oltre che dalle citate singolarità morfologiche è anche attraversato da

numerosissimi rii che con il loro intrecciarsi caratterizzano notevolmente l'omogeneità ambientale di questo stupendo paesaggio;

Decreta:

La sopradescritta zona, facente parte del complesso denominato « Sette Fratelli », sita nel territorio del comune di S. Vito ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata dalla seguente linea: in prossimità del « Rio Ollastu » dove il confine comunale tra San Vito e Burcei piega a sud, lasciando il corso del fiume ci si immette nella strada a stretto transito, in direzione sud-est sino ad incontrare la strada statale 125 in località « Cantoniera di M. Acuto », che si percorre in direzione di S. Priamo sino alla casa cantoniera e ancora svoltando a sinistra si percorre per un tratto la strada a stretto transito che immette nel sentiero che si ricongiunge nuovamente alla strada statale 125 all'altezza di casa Monni, si prosegue lungo la diramazione in direzione sud-ovest sino alla Cantoniera Vecchia quindi si svolta a destra (all'incrocio a quota 7) e si prosegue sino ad arrivare all'incrocio a quota 14, si svolta a sinistra e si prosegue lungo la deviazione sino ad incrociare il confine della frazione di Villaputzu a quota 28, quindi si svolta a destra e dalla curva a quota 42 si segue il confine comunale di San Vito fino al punto di partenza.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari curerà che il comune di San Vito provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 24 marzo 1983

Il Ministro: VERNOLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Verbale della seduta del 3 luglio 1981

L'anno millenovecentottantuno, il giorno 3 del mese di luglio, alle ore 17, in seguito ad invito diramato, con note 4940 e 5006 del 22 e 24 giugno millenovecentottantuno, si è riunita, presso la sede della soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici in Cagliari, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Cagliari.

Sono posti all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

4) comuni di Burcei, Sinnai, San Vito, Muravera, Maracalagonis, Villaputzu, Cagliari - località Sette Fratelli. Inclusione come bellezze d'insieme negli elenchi previsti negli articoli 1, 2 e seguenti della legge n. 1497/1939;

(*Omissis*).

Alle ore 17,15 il presidente constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e passa al primo punto posto all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

Si passa quindi al quarto punto all'ordine del giorno.

Il presidente propone di sottoporre ai vincoli della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, la località « Sette Fratelli », sita nei comuni di Burcei, Sinnai, San Vito, Muravera, Maracalagonis, Villaputzu e Cagliari.

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione di tutti gli intervenuti il presidente chiede il parere della commissione, la quale si esprime all'unanimità, per l'apposizione del vincolo nella località « Sette Fratelli », sita nei comuni di Burcei, Sinnai, San Vito, Muravera, Maracalagonis, Villaputzu e Cagliari, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4.

(*Omissis*).

Comune di San Vito:

La zona sottoposta al vincolo è delimitata dalla seguente linea: in prossimità del « Rio Ollastu » dove il confine comunale tra San Vito e Burcei piega a sud, lasciando il corso del fiume ci si immette nella strada a stretto transito, in direzione sud-est sino ad incontrare la strada statale n. 125 in località « Cantoniera di M. Acuto », che si percorre in direzione di S. Priamo sino alla casa cantoniera e ancora svoltando a sinistra si percorre per un tratto la strada a stretto transito che immette nel sentiero che si ricongiunge nuovamente alla strada statale n. 125 all'altezza di casa Monni, si prosegue lungo la diramazione in direzione sud-ovest sino alla Cantoniera Vecchia quindi si svolta a destra (all'incrocio a quota 7) e si prosegue sino ad arrivare all'incrocio a quota 14, si svolta a sinistra e si prosegue lungo la deviazione sino ad incrociare il confine della frazione di Villaputzu a quota 28, quindi si svolta a destra e dalla curva a quota 42 si segue il confine comunale di S. Vito fino al punto di partenza.

La predetta zona, che è chiaramente rappresentata con contorno verde sulla planimetria allegata al presente verbale, ha notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in quanto questo territorio si integra nel complesso dei Sette Fratelli per le stesse caratteristiche di omogeneità ambientale e paesistiche presenti nel sistema principale.

(*Omissis*).

(2231)

DECRETO 24 marzo 1983.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di Maracalagonis, facente parte del complesso « Sette Fratelli ».

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 luglio 1981, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona, facente parte del complesso denominato « Sette Fratelli », sita in comune di Maracalagonis;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Maracalagonis;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico in quanto questa si integra nel complesso dei « Sette Fratelli » — grandioso e splendido esempio di complesso forestale della Sardegna sud-orientale, che si presenta come il meglio conservato in tutta la sua incontaminata bellezza — per le stesse caratteristiche di omogeneità ambientali e paesistiche presenti nel sistema principale. Questa infatti, è interessata da situazioni ambientali di notevole attrazione paesaggistica, il cui punto focale è l'eccezionale complesso granitico a nord che prende il nome di « Rocca Grommai », affiancato a sud dal monte « Antiogu Esu ». Più a sud troviamo l'interessante altipiano di « Codoleddu » e, scendendo ancora, incontriamo la suggestiva zona de « S'Arrumbulada », caratterizzata da emergenze rocciose di notevole interesse paesistico, per le varietà cromatiche che la colorano, a destra de « S'Arrumbulada » troviamo la valle del « Rio Dominigheddu », dove la vegetazione lussureggiante offre all'osservatore un paesaggio sicuramente stupendo. Anche questo territorio è interessato da quelle singolarità architettoniche quali sono i Nuraghi, di cui alcuni in buono stato di conservazione, ma che con la loro spontaneità architettonica compenetrano il paesaggio completandolo nella sua bellezza;

Decreta:

La sottodescritta zona, facente parte del complesso denominato « Sette Fratelli », sita nel territorio del comune di Maracalagonis ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata dalla seguente linea: dal monte Minni Minni a quota 725 si prosegue per un piccolo tratto sul confine di Maracalagonis e si imbocca il primo sentiero sulla destra che si percorre sino a ricongiungersi in prossimità della sorgente Cireddu, alla strada che porta a « Su Reu » che si percorre sino alla carrareccia sulla quale ci si immette per arrivare a quota 432, quindi si prosegue lungo il sentiero che conduce al Nuraghe S. Elena, si percorre la mulattiera sino ad « Arcu Andrea Floris » a quota 643, da questo punto si segue il percorso del rio « S'Acqua Bona » sino al punto di confluenza col rio « Meriagu Mannu », che si percorre sino ad incrociare la strada che conduce a Geremeas a quota 388, si sale lungo questa strada sino a quota 423, da dove, svoltando a sinistra, ci si immette nel sentiero fino ad incrociare a quota 218 la rotabile a fondo naturale che si percorre in direzione nord fino a raggiungere il sentiero che conduce al rio « S'Arrumbulada » a quota 234, punto che si trova sul confine del comune di Maracalagonis che si percorre in direzione nord sino ad incrociare il rio « S. Pietro » che si risale in direzione nord fino ad incrociare nuovamente il confine comunale di Maracalagonis a quota 566, quindi si ridiscende lungo il confine dello stesso comune in direzione est sino a ritornare al punto di partenza sul monte Minni Minni.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari curerà che il comune di Maracalagonis provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta affissione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 24 marzo 1983

Il Ministro: VERNOLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Verbale della seduta del 3 luglio 1981

L'anno millenovecentottantuno, il giorno 3 del mese di luglio, alle ore 17, in seguito ad invito diramato con note 4940 e 5006 del 22 e 24 giugno millenovecentottantuno, si è riunita, presso la sede della soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici in Cagliari, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Cagliari.

Sono posti all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

4) comuni di Burcei, Sinnai, San Vito, Muravera, Maracalagonis, Villaputzu, Cagliari - località Sette Fratelli - inclusione come bellezze d'insieme negli elenchi previsti negli articoli 1, 2 e seguenti della legge n. 1497/39;

(*Omissis*).

Alle ore 17,15 il presidente constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e passa al primo punto posto all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

Si passa quindi al quarto punto all'ordine del giorno.

Il presidente propone di sottoporre ai vincoli della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 numeri 3 e 4 la località « Sette Fratelli », sita nei comuni di Burcei, Sinnai, San Vito, Muravera, Maracalagonis, Villaputzu, e Cagliari.

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione di tutti gli intervenuti il presidente chiede il parere della commissione, la quale si esprime all'unanimità, per l'apposizione del vincolo nella località « Sette Fratelli », sita nei comuni di Burcei, Sinnai, San Vito, Muravera, Maracalagonis, Villaputzu e Cagliari, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4.

(*Omissis*).

Comune di Maracalagonis:

La zona sottoposta al vincolo è delimitata dalla seguente linea: dal monte Minni Minni a quota 725 si prosegue per un piccolo tratto sul confine di Maracalagonis e si imbocca il primo sentiero sulla destra che si percorre sino a ricongiungersi in prossimità della sorgente Cireddu, alla strada che porta a « Su Reu » che si percorre sino alla carrareccia sulla quale ci si immette per arrivare a quota 432, quindi si prosegue lungo il sentiero che conduce al Nuraghe S. Elena, si percorre la mulattiera sino ad « Arcu Andrea Floris » a quota 643, da questo punto si segue il percorso del rio « S'Acqua Bona » sino al punto di confluenza col rio « Meriagu Mannu », che si percorre sino ad incrociare la strada che conduce a Geremeas a quota 388, si sale lungo questa strada sino a quota 423, da dove, svoltando a sinistra, ci si immette nel sentiero fino ad incrociare a quota 218 la rotabile a fondo naturale che si percorre in direzione nord fino a raggiungere il sentiero che conduce al rio « S'Arrumbulada » a quota 234, punto che si trova sul confine del comune di Maracalagonis che si percorre in direzione nord sino ad incrociare il rio « S. Pietro » che si risale in direzione nord fino ad incrociare nuovamente il confine comunale di Maracalagonis a quota 566, quindi si ridiscende lungo il confine dello stesso comune in direzione est sino a ritornare al punto di partenza sul monte Minni Minni.

La predetta zona, che è chiaramente rappresentata con contorno verde sulla planimetria allegata al presente verbale, ha notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché essa è interessata da situazioni ambientali di notevole attrazione paesaggistica, il cui punto focale è l'eccezionale complesso granitico a nord che prende il nome di « Rocca Grommai » affiancato a sud dal monte Antiogu Esu.

(*Omissis*).

(2233)

DECRETO 24 marzo 1983.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di Muravera, facente parte del complesso « Sette Fratelli ».

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 luglio 1981, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge predetta; una zona, facente parte del complesso denominato « Sette Fratelli », sito in comune di Muravera;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato, nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Muravera;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona ha notevole interesse pubblico in quanto questa si integra nel complesso dei « Sette Fratelli » — grandioso e splendido esempio di complesso forestale della Sardegna sud-orientale che si presenta come il meglio conservato in tutta la sua incontaminata bellezza — per le stesse caratteristiche di omogeneità ambientali e paesistiche presenti nel sistema principale. Notevole è il paesaggio della foresta « S'Acqua Callenti » che prosegue verso sud-est a completarsi con la foresta di « Minni Minni » aprendosi ad anfiteatro in uno stupendo alternarsi di toni cromatici eccezionali. Questa zona, così paesisticamente ricca e interessante, è attraversata da innumerevoli corsi d'acqua contornati da maestosi oleandri, salici, ontani con perici e la stupenda felce osmunda regale, conferendo a tutto l'ambiente una suggestività notevole per l'omogeneità delle manifestazioni paesistiche e per i colori che la compongono. A valle di questa zona sorge l'abitato di Castiadas con alcuni edifici e ambienti architettonicamente singolari (vecchie carceri, cappella, piazzetta con la fontana), che completa il paesaggio, ponendosi, sia come punto di partenza, che come punto d'arrivo paesistico della zona. Ancora notevoli accezioni paesistiche della zona sono i numerosi nuraghi, che si presentano come delle singolarità architettoniche perfettamente introdotte nell'omogeneità dell'ambiente;

Decreta:

Una zona, facente parte del complesso denominato « Sette Fratelli », sita nel comune di Muravera, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata dalla seguente linea: dall'incrocio tra i confini comunali di S. Vito-Muravera e la frazione del comune di Villaputzu in località « Arcu Mereu » si prosegue verso nord-est sino ad incontrare la strada a stretto transito e girando a destra si percorre un tratto di detta strada e 100 metri prima del ponte a quota 57 si svolta ancora a destra e si prosegue lungo la deviazione sino a superare il ponte Sabadi sul rio S'Ollastu per svoltare a destra ed arrivare all'incrocio a quota 126, da dove si prosegue in direzione sud sino a ricongiungersi a quota 116 con la strada che conduce a Castiadas, si percorre detta strada sino al ponte a quota 120 per immettersi nel rio Gutturu Frascus sino al ponte a quota 131, e risaliti sulla strada si prosegue verso destra sino all'incrocio a quota 146 per immettersi nella strada che conduce a Nuraghe Moros a quota 223 e poco prima di detto Nuraghe si svolta a sinistra seguendo la curva di livello a quota 200 e percorrendola sino a quando interseca il confine comunale di Muravera in prossimità della quota 208, quindi seguendo il confine comunale di Muravera sino al punto di partenza.

Il presente decreto sarà pubblicato; ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale*, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari curerà che il comune di Muravera provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli inte-

ressati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica, entro il termine di tre mesi dall'avvenuta affissione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale* giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 24 marzo 1983

Il Ministro: VERNOLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Verbale della seduta del 3 luglio 1981

L'anno millenovecentottantuno, il giorno 3 del mese di luglio, alle ore 17, in seguito ad invito diramato con note 4940 e 5006 del 22 e 24 giugno millenovecentottantuno, si è riunita, presso la sede della soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici in Cagliari, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Cagliari.

Sono posti all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

4) comuni di Burcei, Sinnai, San Vito, Muravera, Maracalagonis, Villaputzu, Cagliari - località Sette Fratelli - inclusione come bellezze d'insieme negli elenchi previsti negli articoli 1, 2 e seguenti della legge n. 1497/39;

(*Omissis*).

Alle ore 17,15 il presidente constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e passa al primo punto posto all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

Si passa quindi al quarto punto all'ordine del giorno.

Il presidente propone di sottoporre ai vincoli della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 numeri 3 e 4 la località « Sette Fratelli », sita nei comuni di Burcei, Sinnai, San Vito, Muravera, Maracalagonis, Villaputzu, e Cagliari.

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione di tutti gli intervenuti il presidente chiede il parere della commissione, la quale si esprime all'unanimità, per l'apposizione del vincolo nella località « Sette Fratelli », sita nei comuni di Burcei, Sinnai, San Vito, Muravera, Maracalagonis, Villaputzu e Cagliari, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 numeri 3 e 4.

(*Omissis*).

Comune di Muravera:

La zona sottoposta al vincolo è delimitata dalla seguente linea: dall'incrocio tra i confini comunali di S. Vito-Muravera e la frazione del comune di Villaputzu in località « Arcu Mereu » si prosegue verso nord-est sino ad incontrare la strada a stretto transito e girando a destra si percorre un tratto di detta strada e 100 metri prima del ponte a quota 57 si svolta ancora a destra e si prosegue lungo la deviazione sino a superare il ponte Sabadi sul rio S'Ollastu per svoltare a destra ed arrivare all'incrocio a quota 126, da dove si prosegue in direzione sud sino a ricongiungersi a quota 116 con la strada che conduce a Castiadas, si percorre detta strada sino al ponte a quota 120 per immettersi nel rio « Gutturu Frascus » sino al ponte a quota 131, e risaliti sulla strada si prosegue verso destra sino all'incrocio a quota 146 per immettersi nella strada che conduce a Nuraghe Moros a quota 223 e poco prima di detto Nuraghe si svolta a sinistra seguendo la curva di livello a quota 200 e percorrendola sino a quando interseca il confine comunale di Muravera in próssimità della quota 208, quindi seguendo il confine comunale di Muravera sino al punto di partenza.

La predetta zona, che è chiaramente rappresentata con contorno verde sulla planimetria allegata al presente verbale, ha notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché è parte integrante del complesso dei Sette Fratelli per le sue caratteristiche geologiche e vegetazionali. Notevole il paesaggio della foresta « S'acqua Calenti » che prosegue verso sud-est a completarsi con la foresta di Minni Minni aprendosi ad anfiteatro in uno stupendo alternarsi di toni cromatici eccezionali.

(*Omissis*).

(2232)

DECRETO 24 marzo 1983.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di Burcei, facente parte del complesso « Sette Fratelli ».

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 luglio 1981, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona, facente parte del complesso denominato « Sette Fratelli », interessante il comune di Burcei;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Burcei;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico in quanto questa si integra nel complesso dei « Sette Fratelli » — grandioso e splendido esempio di complesso forestale della Sardegna sud-orientale che si presenta come il meglio conservato in tutta la sua incontaminata bellezza — per le stesse caratteristiche di omogeneità ambientali e paesistiche presenti nel sistema principale. Infatti si presenta notevolmente tormentata dall'alternarsi dei salti di roccia e dagli innumerevoli rii a carattere torrentizio, che la attraversano. Splendidi si offrono all'occhio dell'osservatore i versanti a precipizio della valle del rio « Malliu » e del rio « Picocca », ricoperti da una lussureggiante vegetazione e da una stupenda macchia mediterranea, sviluppata in modo così straordinario, che in

alcuni punti è impossibile penetrarvi. Eccezionali paesisticamente le gole e i meandri del rio « Bidda Morus » della confluenza del rio « Picocca », che si presentano in tutta la loro bellezza. Punti di notevole interesse paesaggistico sono i filoni che attraversano la valle del rio « Picocca », che emergono dal contrasto cromatico tra il granito rosato ed il porfido rosso che li compongono. Visibilmente notevoli sono le punte di monte « Is Scalas » (quota 709) e « Sa Rocca de Forra » (quota 650), stupendi massicci granitici visibili dalla strada che conduce a Burcei. In generale tutta la zona è interessata da quelle manifestazioni geologiche, vegetazionali, nonché faunistiche, che la rendono notevole dal punto di vista ambientale e panoramico;

Decreta:

Una zona, facente parte del complesso denominato « Sette fratelli », sita nel comune di Burcei ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata dalla seguente linea: partendo dal limite comunale tra Sinnai e Burcei a quota 454, si segue il limite comunale fino a quota 618 (in prossimità di « Sa Rocca de Forra ») quindi si imbocca la « rotabile a fondo naturale » fino a quota 577, da questo punto in linea retta sino al km 2 della comunale Burcei-O. Sarda, si risale detta strada in direzione di Burcei e si svolta in prossimità della chiesa di S. Barbara lungo la « Carrareccia » (che passa in prossimità della quota 723) che si trasforma in sentiero, percorrendolo fino a quota 643, quindi si prosegue lungo la mulattiera che conduce a quota 606, da questo punto si segue il rio « Coeseda » fino a quota 408 dove prende il nome di « Rio de su Perdosu », si prosegue lungo il rio sino a quota 216, da qui in linea retta sino ad incontrare il « Rio Marani » a quota 221 in prossimità di « Bruncu Antiogu Cannas » si prosegue lungo detto rio, quindi lungo il sentiero che lo attraversa in località « Monte S'Arcu S'Olioni » sino a quota 292, da dove si prosegue lungo il rio « Sa Tella » sino ad incrociare a quota 65 la strada a stretto transito in prossimità del limite comunale Burcei-San Vito, si prosegue lungo la strada in direzione sud-est sino ad incontrare il confine comunale di Burcei che si segue in direzione sud sino al punto di partenza.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari curerà che il comune di Burcei provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale*, con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta affissione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 24 marzo 1983

Il Ministro: VERNOLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Verbale della seduta del 3 luglio 1981

L'anno millenovecentottantuno, il giorno 3 del mese di luglio, alle ore 17, in seguito ad invito diramato dal presidente della commissione, con note 4940 e 5006 del 22 e 24 giugno millenovecentottantuno, si è riunita, presso la sede della soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici in Cagliari, via G. M. Angioy n. 15, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Cagliari.

Sono posti all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

4) comuni di Burcei, Sinnai, San Vito, Muravera, Maracalagonis, Villaputzu, Cagliari - località Sette Fratelli - inclusione come bellezze d'insieme negli elenchi previsti negli articoli 1, 2 e seguenti della legge n. 1497/39;

(*Omissis*).

Alle ore 17,15 il presidente constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e passa al primo punto posto all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

Si passa quindi al quarto punto all'ordine del giorno.

Il presidente propone di sottoporre ai vincoli della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 la località « Sette Fratelli », sita nei comuni di Burcei, Sinnai, San Vito, Muravera, Maracalagonis, Villaputzu e Cagliari.

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione di tutti gli intervenuti il presidente chiede il parere della commissione, la quale si esprime all'unanimità, per l'apposizione del vincolo nella località « Sette Fratelli », sita nei comuni di Burcei, Sinnai, San Vito, Muravera, Maracalagonis, Villaputzu e Cagliari, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4.

Comune di Burcei.

La zona sottoposta al vincolo è delimitata dalla seguente linea: partendo dal limite comunale tra Sinnai e Burcei a quota 454, si segue il limite comunale fino a quota 618 (in prossimità de « Sa Rocca de Forra ») quindi si imbocca la « rotabile a fondo naturale » fino a quota 577, da questo punto in linea retta sino al km 2 della comunale Burcei-O. Sarda, si risale detta strada in direzione di Burcei e si svolta in prossimità della chiesa di S. Barbara lungo la « Carrareccia » (che passa in prossimità della quota 723) che si trasforma in sentiero, percorrendolo fino a quota 643, quindi si prosegue lungo la mulattiera che conduce a quota 606, da questo punto si segue il rio « Coeseda » fino a quota 408 dove prende il nome di « Riu de su Perdosu », si prosegue lungo il rio sino a quota 216; da qui in linea retta sino ad incontrare il « Riu Marani » a quota 221 in prossimità di « Bruncu Antiogu Cannas » si prosegue lungo detto rio, quindi lungo il sentiero che lo attraversa in località « Monte S'Arcu S'Olioni » sino a quota 292, da dove si prosegue lungo il rio « Sa Tella » sino ad incrociare a quota 65 la strada a « stretto transito » in prossimità del limite comunale Burcei-San Vito, si prosegue lungo la strada in direzione sud-est sino ad incontrare il confine comunale di Burcei che si segue in direzione sud sino al punto di partenza.

La predetta zona, che è chiaramente rappresentata per contorno verde sulla planimetria allegata al presente verbale ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in quanto si presenta notevolmente tormentata dall'alternarsi dei salti di roccia e degli innumerevoli rii a carattere torrentizio che la attraversano.

(*Omissis*).

(2294)

DECRETO 24 marzo 1983.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di Villaputzu, facente parte del complesso « Sette Fratelli ».

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 luglio 1981, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona, facente parte del complesso denominato « Sette Fratelli », sita nel comune di Villaputzu;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Villaputzu;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico in quanto questa si integra nel complesso dei « Sette Fratelli » — grandioso e splendido esempio di complesso forestale della Sardegna sud-orientale, che si presenta come il meglio conservato in tutta la sua incontaminata bellezza — per le stesse caratteristiche di omogeneità ambientali e paesistiche presenti nel sistema principale. Infatti questa zona si offre con un aspetto geomorfologico quanto mai interessante sotto il profilo paesistico con piccoli rilievi collinari granitici, posti sulla fascia di raccordo tra la piana di Castiadas e le propaggini del massiccio dei « Sette Fratelli ». Questi rilievi collinari sono solcati da una serie di innumerevoli rii, intorno ai quali nasce spontanea la vegetazione ricca di notevoli toni cromatici durante l'arco delle quattro stagioni, dominata da erica, mirto, cisto, corbezzolo, felce osmunda regale, salici ontani, etc., dando vita ad un paesaggio bellissimo per la naturalezza con cui si offre all'occhio dell'osservatore. Da questi rilievi si gode la vista della piana di Castiadas, ricca di vigneti e frutteti che con la loro geometria di coltivazione offrono un paesaggio considerevole al visitatore. Anche in questa zona incontriamo diversi nuraghi (nuraghe Auxi, nuraghe Meurru, Cuili Paliu e il nuraghe di Monte Gruttas) che, con la loro spontaneità architettonica rendono l'ambiente ed il paesaggio molto suggestivo;

Decreta:

La zona, facente parte del complesso denominato « Sette Fratelli », sita nel territorio del comune di Villaputzu ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata dalla seguente linea: dall'incrocio tra i confini comunali di S. Vito-Muravera e la frazione del comune di Villaputzu, in località « Arcu Mereu » si segue il confine della frazione di Villaputzu sino ad incrociare a quota 42 la strada a stretto transito che costeggia l'Azienda agricola Annunziata sino ad incontrare nuovamente il confine della frazione che si segue in direzione sud-ovest sino al punto di partenza.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari curerà che il comune di Villaputzu provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta affissione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 24 marzo 1983

Il Ministro: VERNOLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Verbale della seduta del 3 luglio 1981

L'anno millenovecentottantuno, il giorno 3 del mese di luglio, alle ore 17, in seguito ad invito diramato, con note 4940 e 5006 del 22 e 24 giugno millenovecentottantuno, si è riunita, presso la sede della soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici in Cagliari, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Cagliari.

Sono posti all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

4) comuni di Burcei, Sinnai, San Vito, Muravera, Maracalagonis, Villaputzu, Cagliari - località Sette Fratelli - inclusione come bellezze d'insieme negli elenchi previsti negli articoli 1, 2 e seguenti della legge n. 1497/39;

(*Omissis*).

Alle ore 17,15 il presidente constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e passa al primo punto posto all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

Si passa quindi al quarto punto all'ordine del giorno.

Il presidente propone di sottoporre ai vincoli della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, la località « Sette Fratelli », sita nei comuni di Burcei, Sinnai, San Vito, Muravera, Maracalagonis, Villaputzu e Cagliari.

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione di tutti gli intervenuti il presidente chiede il parere della commissione, la quale si esprime all'unanimità, per l'apposizione del vincolo nella località « Sette

Fratelli », sita nei comuni di Burcei, Sinnai, San Vito, Muravera, Maracalagonis, Villaputzu e Cagliari, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4.

(*Omissis*).

Comune di Villaputzu:

La zona sottoposta al vincolo è delimitata dalla seguente linea: dall'incrocio tra i confini comunali di S. Vito-Muravera e la frazione del comune di Villaputzu, in località « Arcu Mureu » si segue il confine della frazione di Villaputzu sino ad incrociare a quota 42 la strada a stretto transito che costeggia l'Azienda agricola Annunziata sino ad incontrare nuovamente il confine della frazione che si segue in direzione sud-ovest sino al punto di partenza.

La predetta zona che è chiaramente rappresentata con contorno verde sulla planimetria allegata al presente verbale, ha notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in quanto essa si offre con un aspetto geologico quanto mai interessante sotto il profilo paesistico con piccoli rilievi collinari granitici posti nella fascia di raccordo tra la piano di Castiadas e le propaggini del massiccio dei Sette Fratelli.

(*Omissis*).

(2234)

DECRETO 24 marzo 1983.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di Cagliari, facente parte del complesso « Sette Fratelli ».

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 luglio 1981, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata una zona facente parte del complesso denominato « Sette Fratelli », interessante il comune di Cagliari;

Considerato che il verbale della suddetta commissione e stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Cagliari;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico in quanto questa si integra nel complesso dei « Sette Fratelli » — grandioso e splendido esempio di complesso forestale della Sardegna sud-orientale che si presenta come il meglio conservato in tutta la sua incontaminata bellezza — per le stesse caratteristiche di omogeneità ambientali e paesistiche presenti nel sistema principale. Infatti anche qui troviamo quelle manifestazioni vegetali che caratterizzano le zone con lecci, macchie con lerica, corbezzolo, mirto, ginepro rosso, garighe altitudinali e ginestre spinose. Meravigliosa è la flora che circonda i corsi d'acqua che attraversano questo territorio, dove regnano la stupenda felce Osmunda regale, i salici, etc., conferendo all'ambiente una bellezza paesaggistica notevole per le tonalità cromatiche, che la vivificano nell'arco delle quattro stagioni. Non di rado incontriamo lungo questi corsi d'acqua alcune cascate molto interessanti, delle quali quelle lungo il rio S. Pietro con un'altezza notevole. Anche in questa zona non mancano quelle singolarità architettoniche che completano il paesaggio, come i Nuraghi, le case sparse di Cuili San Pietro e una delle « tombe dei Giganti » meglio conservate in Sardegna. Il tutto immerso in un'aternanza di zone verdi, ammassi rocciosi e bianche strade che permettono all'osservatore di godere di questo stupendo paesaggio naturale;

Decreta:

La zona, facente parte del complesso denominato « Sette Fratelli », sita nel territorio del comune di Cagliari ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata dalla seguente linea: da « Bruncu de Su Crabu », a quota 364, in linea retta sino al punto d'incontro tra il rio « S. Pietro » ed il confine della frazione da questo punto si segue il limite della frazione, percorrendolo in senso orario fino a ritornare al « Bruncu Su Crabu », punto di partenza della perimetrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari curerà che il comune di Cagliari provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta affissione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 24 marzo 1983

Il Ministro: VERNOLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI
DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Verbale della seduta del 3 *luglio* 1981

L'anno millenovecentottantuno, il giorno 3 del mese di luglio, alle ore 17, in seguito ad invito diramato, con note 4940 e 5006 del 22 e 24 giugno millenovecentottantuno, si è riunita, presso la sede della soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici in Cagliari, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Cagliari.

Sono posti all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

4) comuni di Burcei, Sinnai, San Vito, Muravera, Maracalagonis, Villaputzu, Cagliari - località Sette Fratelli. Inclusione come bellezze d'insieme negli elenchi previsti negli articoli 1, 2 e seguenti della legge n. 1497/39;

(*Omissis*).

Si passa quindi al quarto punto all'ordine del giorno.

Il presidente propone di sottoporre ai vincoli della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, la località « Sette Fratelli », sita nei comuni di Burcei, Sinnai, San Vito, Muravera, Maracalagonis, Villaputzu, e Cagliari.

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione di tutti gli intervenuti il presidente chiede il parere della commissione, la quale si esprime all'unanimità, per l'apposizione del vincolo nella località « Sette Fratelli », sita nei comuni di Burcei, Sinnai, San Vito, Muravera, Maracalagonis, Villaputzu e Cagliari, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4.

(*Omissis*).

Comune di Cagliari:

La zona sottoposta al vincolo è delimitata dalla seguente linea: da « Bruncu de Su Crabu », a quota 364, in linea retta sino al punto d'incontro tra il rio « S. Pietro » e il confine della frazione da questo punto si segue il limite della frazione, percorrendolo in senso orario fino a ritornare al « Bruncu Su Crabu », punto di partenza della perimetrazione.

La predetta zona che è chiaramente rappresentata con contorno verde sulla planimetria allegata al presente verbale, ha notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché essa si presenta inserita in un « insieme » col resto del territorio dei Sette Fratelli per le stesse caratteristiche di omogeneità morfologica e di spontaneità paesistica.

(*Omissis*).

(2235)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 aprile 1983.

Proroga della continuazione dell'esercizio dell'impresa delle S.p.a. Mario Maraldi, Acciaierie Alto Adriatico e Romana zucchero, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 3 aprile 1979, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Mario Maraldi, con sede legale in Bologna, ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, in data 18 marzo 1981 e 2 aprile 1982, con i quali è disposta la proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa della S.p.a. Mario Maraldi, rispettivamente a far data dal 3 aprile 1981 e 3 aprile 1982;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 3 luglio 1979, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Acciaierie Alto Adriatico, con sede in Bologna, ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, in data 13 aprile 1981 e 22 aprile 1982, con i quali è disposta la proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa della S.p.a. Acciaierie Alto Adriatico rispettivamente a far data dal 3 luglio 1981 e 3 luglio 1982;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 4 aprile 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Romana zucchero, con sede legale in Bologna, ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 15 febbraio 1982, con il quale è disposta la proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa della S.p.a. Romana zucchero a far data dal 4 aprile 1982;

Viste le istanze del commissario, in data 20 dicembre 1982 e 14 febbraio 1983, volte ad ottenere un ulteriore anno di proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio delle imprese predette;

Viste le modifiche introdotte dalla legge 31 marzo 1982, n. 119 giusta le quali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può fissare un termine unico per la durata della continuazione dell'esercizio di tutte le imprese collegate, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, di durata complessiva non superiore a cinque anni a decorrere dalla data del primo provvedimento;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sulle istanze citate;

Ravvisata l'opportunità di concedere le proroghe richieste;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 30 marzo 1983;

Decreta:

Articolo unico

La continuazione dell'esercizio di impresa per le S.p.a. Mario Maraldi, Acciaierie Alto Adriatico e Romana zucchero è prorogata fino al 3 aprile 1984.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(2351)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 4 novembre 1982 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Giorgio Valvassori, console generale onorario di Turchia a Torino;

Martin J. Sattler, console degli Stati Uniti d'America a Milano;

Drago Mirosic, console generale di Jugoslavia a Trieste;

Ken Tanabe, console generale di Giappone a Milano;

Corrado Acri, console onorario del Madagascar a Venezia;

Jean Bang Rouhet, console generale di Francia a Napoli;

Yusuf Kadri Dicle, console generale di Turchia a Napoli;

Michael Breisky, console generale di Austria a Milano;

In data 14 marzo 1983 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Robert D. Culver, console degli Stati Uniti d'America a Milano;

Felix Estripeaut, console generale di Panama a Genova;

Giorgio Rocco, vice-console onorario di Costa Rica a Milano;

Ronald Charles Gully Harrison, console generale aggiunto di Gran Bretagna a Milano;

Cyril Edxard Cole, console di Gran Bretagna a Milano;

Fredeick H. Hassett, console generale degli Stati Uniti d'America a Firenze;

Gregorio Balbo di Vinadio, console onorario di Norvegia a Trieste;

Franco Giancarlo Parodi, console onorario del Pakistan a Genova;

Mary Elizabeth Hunt, console di Gran Bretagna a Milano.

(1942)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di autorizzazioni concernente la produzione e il commercio di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 16 marzo 1983 è revocata l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario denominato «Tepfid» concessa all'impresa Sariaf S.p.a., in Bologna, con decreto ministeriale 4 marzo 1977 al n 2466.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1983 è revocata l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario denominato «Tefon» concessa all'impresa Sariaf S.p.a., in Bologna, con decreto ministeriale 12 aprile 1976 al n. 2221.

(2125)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Pisa ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Pisa 3 febbraio 1983, n. 61, l'Università di Pisa è stata autorizzata ad accettare dalla società Boehringer Ingelheim S.p.a. la donazione di una apparecchiatura scientifica Radiometer TTX80 per la titolazione dei cloruri del succo gastrico, del valore complessivo di L. 2.000.000, da destinare all'istituto di farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Pisa 3 febbraio 1983, n. 62, l'Università di Pisa è stata autorizzata ad accettare dalla società Upjohn S.p.a. di Caponago (Milano) la donazione di una apparecchiatura scientifica consistente in n. 4 canali per elettroencefalografo Beckman mod. Accutrace 216 del valore complessivo di L. 5.000.000, da destinare all'istituto di psichiatria della facoltà di medicina e chirurgia della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Pisa 3 febbraio 1983, n. 63, l'Università di Pisa è stata autorizzata ad accettare dalla Associazione per la ricerca tecnologica ed epidemiologica clinica e sperimentale in medicina (ARMED), la donazione di un contributo di L. 25.000.000 da destinare al centro per l'automatica «E. Piaggio» della facoltà di ingegneria della predetta Università per l'attività che il centro stesso svolge nell'ambito della ricerca sulle applicazioni biomediche dei polimeri piezoelettrici

(2130)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione «160-BO»

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Cicinelli Giovanni, in Bologna, assegnataria del marchio in oggetto ha dichiarato nei modi di legge che un punzone recante il detto marchio è stato smarrito. Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi di Bologna.

(2099)

Decadenza dalla concessione del marchio di identificazione dei metalli preziosi «286-NA»

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Ciaravolo Pietro, in Torre del Greco, è decaduta dalla concessione del marchio in oggetto a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46. I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

(2100)

Decadenza dalla concessione del marchio di identificazione dei metalli preziosi «922-MI» e smarrimento di alcuni punzoni.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Mariani Edoardo, in Milano, è decaduta dalla concessione del marchio in oggetto a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46. I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati, ad eccezione di due per i quali la stessa ditta ha presentato dichiarazione di smarrimento. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi di Milano.

(2101)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige al decreto ministeriale 22 gennaio 1983: «Iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri, variazione di denominazione e radiazione di altre marche». (Decreto pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 78 del 21 marzo 1983).

Nel decreto citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 2198, tra le dizioni «Provenienza CEE» e «(Tabella *B*)» si intende inserita la dizione «*Trinciati*»;

alla pag. 2199, dove è scritto: «Dannemann *con filtro*», leggasi: «Dannemann *confiltro*» e dove è scritto: «*Sobrante* of London», leggasi: «*Sobranie* of London».

(2298)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 73

Corso dei cambi del 14 aprile 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1452,450	1452,450	1452,50	1452,450	—	—	1452,550	1452,450	1452,450	1452 —
Dollaro canadese .	1177,050	1177,050	1177 —	1177,050	—	—	1176,870	1177,050	1177,050	1177,05
Marco germanico .	595,600	595,600	595,25	595,600	—	—	595,600	595,600	595,600	595,60
Fiorino olandese .	528,440	528,440	528,14	528,440	—	—	528,350	528,440	528,440	528,45
Franco belga.	29,890	29,890	29,90	29,890	—	—	29,881	29,890	29,890	29,89
Franco francese .	198,460	198,460	198,40	198,460	—	—	194,800	198,460	198,460	198,45
Lira sterlina .	2228,300	2228,300	2230 —	2228,300	—	—	2229 —	2228,300	2228,300	2228,30
Lira irlandese .	1882 —	1882 —	1878 —	1882 —	—	—	1882,500	1882 —	1882 —	—
Corona danese .	167,650	167,650	167,80	167,650	—	—	167,610	167,650	167,650	167,65
Corona norvegese.	202,850	202,850	203 —	202,850	—	—	202,950	202,850	202,850	202,85
Corona svedese.	193,630	193,630	193,80	193,630		—	193,610	193,630	193,630	193,60
FIM . .	267,300	267,300	267,25	267,300	—	—	267,150	267,300	267,300	—
Franco svizzero.	707,600	707,600	707,60	707,600	—	—	707 —	707,600	707,600	707,60
Scellino austriaco.	84,682	84,682	84,71	84,682	—	—	84,660	84,682	84,682	84,68
Escudo portoghese .	14,680	14,680	14,80	14,680	—	—	14,800	14,680	14,680	14,68
Peseta spagnola	10,674	10,674	10,60	10,674	—	—	10,677	10,674	10,674	10,67
Yen giapponese	6,091	6,091	6,0950	6,091	—	—	6,089	6,091	6,091	6,09
E.C.U.	1342,940	1342,940	—	1342,940	—	—	1342,940	1342,940	1342,940	1324,94

Media dei titoli del 14 aprile 1983

Titolo	
Rendita 5 % 1935 .	450,25
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	96,925
» 5,50 % » » 1969-84 .	92,075
» 6 % » » 1970-85 .	87,775
» 6 % » » 1971-86 .	81,750
» 6 % » » 1972-87 .	76,300
» 9 % » » 1975-90 .	75,400
» 9 % » » 1976-91 .	73,350
» 10 % » » 1977-92 .	75,050
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	75,675
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	69,150
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,475
» » » 1-4-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-8-1981/84 19 % .	100,300
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,225
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,200
» » » » 1-10-1981/83 .	100,275
» » » » 1-11-1981/83 .	100,150
» » » » 1-12-1981/83 .	99,925
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,625
» » » » 1- 4-1981/84 .	99,650

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1981/84 .	98,550
» » » » 1- 1-1982/84 .	99,625
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,650
» » » » 1- 5-1982/84 .	98,950
» » » » 1- 6-1982/84 .	98,550
» » » » 1- 7-1982/84 .	98,150
» » » » 1- 8-1982/84 .	98,275
» » » » 1- 9-1982/84 .	98,850
» » » » 1- 1-1982/86 .	98,850
» » » » 1- 3-1982/86 .	98,450
» » » » 1- 5-1982/86 .	98,850
» » » » 1- 6-1982/86 .	98,600
» » » » 1- 7-1982/86 .	98,500
» » » » 1- 8-1982/86 .	98,450
» » » » 1- 9-1982/86 .	98,450
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 .	100,075
» » » 12 % 1-10-1983 .	97,125
» » » 12 % 1- 1-1984 .	95,850
» » » 12 % 1- 4-1984 .	95,325
» » » 18 % 1- 4-1984 .	100,225
» » » 12 % 1-10-1984 .	92,475
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	83,225
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	101 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 aprile 1983

Valuta	
Dollaro USA	1452,500
Dollaro canadese .	1176,960
Marco germanico	595,600
Fiorino olandese .	528,395
Franco belga	29,887
Franco francese	198,430
Lira sterlina .	2228,650
Lira irlandese	1882,250
Corona danese .	167,630
Corona norvegese .	202,900
Corona svedese	193,620
Franco svizzero	707,300
FIM . .	267,225
Scellino austriaco	84,671
Escudo portoghese .	14,740
Peseta spagnola	10,675
Yen giapponese	6,090
E.C.U. .	1342,940

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo presso l'Università di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di fisica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici. delle università e degli istituti di istruzione universitaria (quarta qualifica funzionale) presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di magistero:

istituto di discipline storiche posti 1

Facoltà di ingegneria:

cattedra di topografia	posti 1
centro di calcolo	» 1
istituto di automatica	» 1
istituto tecnica delle costruzioni	» 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. E' consentita con una singola istanza, la partecipazione ad uno solo dei concorsi suindicati. Il candidato, pertanto, nella domanda dovrà specificare esattamente per quale istituto o Cattedra intenda concorrere. Qualora con unica istanza, sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorso indicati nella domanda stessa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(2332)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Parma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà medicina veterinaria:

istituto di clinica ostetrica e ginecologica . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

(2338)

Concorso ad un posto di tecnico degli uffici tecnici presso la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a un posto di tecnico degli uffici tecnici in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici (sesta qualifica funzionale) presso la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa.

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione rilasciato da istituti tecnici industriali per l'edilizia e per geometri.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di partecipazione al presente concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: direttore della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento - via G. Carducci, 40 - 56100 Pisa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa.

(2339)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso di rettifica al concorso, per esami, integrati da esperimenti pratici, per il reclutamento di personale musicante della banda dell'Aeronautica militare. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 70 del 12 marzo 1983).

Nel concorso citato in epigrafe, all'art. 3, secondo comma, dove è scritto: «... alla data del 31 dicembre *1983*, ... », leggasi: «... alla data del 31 dicembre *1982*, ... ».

(2398)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1983, n 9.

Norme di rifinanziamento, di modifica e di integrazione in materia di interventi a favore dell'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 24 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

INTERVENTI INTEGRATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI COLLETTIVI

Art. 1.

L'agevolazione di cui all'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, nonché i concorsi negli interessi di cui all'art. 2 della legge medesima, possono essere accordati — oltre che per realizzare impianti collettivi di valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici e per il miglioramento della zootecnia regionale — anche per la realizzazione, da parte dei soggetti indicati al primo comma dell'art. 1 della precitata legge regionale, di qualsiasi tipo di impianto e struttura e per l'acquisto delle relative attrezzature.

La concessione del contributo avverra sulla base della perizia di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, a lavori iniziati oppure in corso di completamento o già ultimati.

La misura del contributo regionale, per le realizzazioni inserite con la presente legge, sarà determinata dalla giunta regionale sino ad un massimo del 90 per cento.

Il pagamento del medesimo contributo verrà effettuato per l'80% dell'importo spettante contestualmente al provvedimento di concessione e per la quota restante all'atto dell'accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori.

Art. 2.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, come modificata ed integrata dal precedente art. 1, è autorizzata la spesa di lire 2.400 milioni per l'esercizio 1982.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI, il cap. 7319 con la denominazione: « Contributi straordinari a fronte di maggiori oneri per la realizzazione di impianti e/o di strutture da parte di cooperative agricole, loro consorzi, dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nonché del Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate » e con lo stanziamento di lire 2.400 milioni per l'esercizio 1982.

Al predetto onere di lire 2.400 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982 (rubrica n. 5 - Partita n. 2 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Capo II

INTERVENTI A FAVORE DI STALLE SOCIALI COOPERATIVE

Art. 3.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9, è autorizzata la spesa complessiva di lire 325 milioni, suddivisa in ragione di lire 175 milioni per l'esercizio 1982 e di lire 75 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984, da utilizzare per la concessione da parte dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di finanziamenti straordinari a favore di stalle sociali cooperative.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XIII, il cap. 7456 con la denominazione: « Anticipazione all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per la concessione di finanziamenti straordinari a favore di stalle sociali cooperative » e con lo stanziamento complessivo di lire 325 milioni, suddiviso in ragione di lire 175 milioni per l'esercizio 1982 e di lire 75 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 325 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 5 - partita n. 1 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi): di detto importo, la somma di lire 100 milioni corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 10 dell'11 febbraio 1982.

Il rimborso dell'anticipazione prevista dal presente articolo affluirà al cap. 915 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982.

Art. 4.

La giunta regionale, con propria deliberazione, stabilirà i criteri per la concessione delle provvidenze e determinerà le direttive per la suddivisione tra le stalle sociali cooperative dei fondi recati dalla presente legge.

Capo III

MODIFICHE, INTEGRAZIONI E RIFINANZIAMENTO DI NORME CONCERNENTI IL CREDITO DI ESERCIZIO, NONCHÉ IL CREDITO AGRARIO A BREVE E MEDIO TERMINE.

Art. 5.

Dopo il sesto comma dell'art. 15 della legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70, è inserito il seguente:

« Ai fini della determinazione degli anzidetti parametri si terrà conto, per le colture di pregio, anche del lavoro prestato dalla famiglia coltivatrice e dai soci lavoratori della cooperativa agricola ».

Art. 6.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 15 della legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70, è aggiunto il seguente:

« Alle aziende che si indirizzano all'allevamento di specie avicunicole o di altri animali diversi da quelli considerati ai commi precedenti, il prestito sarà commisurato secondo particolari parametri forfettari onnicomprensivi stabiliti dalla giunta regionale e verrà erogato previo parere dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura. L'importo massimo concedibile a prestito agevolato per queste aziende dovrà comunque essere contenuto entro il limite di 25 milioni ».

Art. 7.

L'art. 8 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57, viene sostituito dal seguente:

« Le domande volte ad ottenere le agevolazioni di cui all'articolo 7 della presente legge, dovranno essere presentate in duplice copia direttamente agli istituti di credito che abbiano notificato all'amministrazione regionale la disponibilità ad operare per detti interventi.

Gli istituti dovranno trasmettere le domande loro pervenute alla direzione regionale dell'agricoltura.

Su conforme deliberazione della giunta regionale — con la quale viene determinato l'elenco delle domande accoglibili e, per ciascuna di esse, l'entità e la durata massima del contributo regionale — verranno assegnati agli istituti ed enti di credito di cui al precedente primo comma i fondi necessari per contributo negli interessi ».

Art. 8.

L'art. 9 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Alla liquidazione delle relative assegnazioni del contributo regionale agli istituti ed enti di credito si provvederà sulla base di appositi rendiconti che dovranno essere prodotti dagli istituti ed enti di credito a conclusione delle operazioni.

Detti rendiconti dovranno rispecchiare l'effettivo utilizzo da parte dei soci degli organismi beneficiari delle anticipazioni, tenuto conto dei ricavati per vendite.

Spetta agli istituti ed enti sovventori il compito di acquisire la necessaria documentazione giustificativa, restando ai medesimi le responsabilità dell'esatta destinazione della somma erogata.

Il computo degli interessi semplici va fatto alla chiusura del conto sulla base dell'anno commerciale ».

Art. 9.

Al terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 37, dopo la frase... « tasso a carico del beneficiario » è inserita la seguente:

« In base alla deliberazione della giunta regionale con la quale sono state determinate le domande accoglibili e, per ciascuna di esse l'entità e la durata massima del concorso regionale, verranno assegnati agli istituti di credito i fondi necessari per concorso negli interessi ».

Nel medesimo comma, alla seconda frase, sono soppresse le parole ... « concesso e .. ».

Art. 10.

Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, viene sostituito dal seguente:

« Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura inoltreranno le domande ritenute accoglibili agli istituti od enti corredate da apposito parere, concernente la congruità della spesa e la rispondenza tecnico-economica degli acquisti e contenente l'importo massimo ammissibile a prestito agevolato, che potrà essere pari alla intera spesa sostenuta esclusa l'imposta sul valore aggiunto ».

Art. 11.

L'art. 8 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, viene sostituito dal seguente:

« All'assegnazione agli istituti ed agli enti di cui al precedente art. 7 dei finanziamenti necessari per il concorso sugli interessi di cui all'art. 6, si provvede su conforme deliberazione della giunta regionale la quale — tenuto conto dei pareri di cui al secondo comma del già citato art. 7 — determina l'elenco delle domande da accogliere e, per ciascuna di esse, l'entità e la durata massima del prestito.

Alla liquidazione ed al pagamento delle assegnazioni si provvede a presentazione di elenchi mensili dei prestiti erogati dagli istituti ed enti mutuanti e dopo che gli ispettorati provinciali dell'agricoltura avranno attestato l'avvenuta effettuazione degli acquisti.

Detto concorso è direttamente versato agli istituti ed enti mutuanti in semestralità costanti erogate posticipatamente e decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello della erogazione ».

Art. 12.

Alle operazioni di prestito erogate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge il concorso negli interessi verrà tuttavia versato in semestralità costanti erogate anticipatamente.

Art. 13.

Dopo il primo comma dell'art. 14 della legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70, è inserito il seguente:

« In base al riparto effettuato con la suddetta delibera verrà assunto l'impegno, a favore degli istituti ed enti di credito, per i fondi loro ripartiti ».

Il quarto comma dell'articolo precitato è sostituito dal seguente:

« Alla liquidazione del contributo regionale agli istituti ed enti di credito si provvede, sulla base di rendiconti trimestrali che ciascun istituto ed ente dovrà produrre, rinnovando ad essi la responsabilità dell'impiego della somma attribuita in conformità delle disposizioni della presente legge ».

Art. 14.

Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 7, viene sostituito dai seguenti:

« All'assegnazione, agli istituti ed enti di cui al precedente comma, dei finanziamenti relativi ai contributi negli interessi si provvede su conforme deliberazione della giunta regionale, la quale, tenuto conto dei nulla-osta degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, determina l'elenco dei beneficiari e, per ciascuno di essi, l'entità e la durata massima del prestito.

Alla liquidazione e al pagamento delle assegnazioni si provvede su presentazione di elenchi trimestrali degli istituti ed enti mutuanti.

Il calcolo degli interessi semplici verrà effettuato conteggiando i giorni intercorrenti, in base all'anno commerciale, dal giorno dell'erogazione o sconto della cambiale al giorno della estinzione compresi ».

Art. 15.

Nei casi in cui il concorso e/o contributo regionale liquidato dovesse venire ridotto nei riguardi di uno o più prestatari o annullato in quanto indebitamente concesso, l'istituto di credito sarà tenuto a recuperare dal beneficiario il corrispondente importo maggiorato degli interessi legali ed a riversarlo all'amministrazione regionale. L'amministrazione regionale rimborserà all'istituto le spese incontrate per le azioni di cui al comma precedente, ove non sia stato possibile ripeterle dal beneficiario.

Art. 16.

Per gli eventuali oneri previsti dal precedente art. 15 viene istituito « per memoria » nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982 al titolo I - sezione V - rubrica n. 5 - categoria III, il cap. 2201 con la denominazione « Spese da rimborsare agli istituti od enti di credito per la rifusione di spese incontrate in azioni di recupero di contributi o concorsi negli interessi corrisposti per operazioni revocate o ridotte (spesa obbligatoria) ».

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato cap. 2201 viene riportato nello elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.

Art. 17.

Per le finalità previste dall'art. 7 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57, così come integrato dall'art. 19 della legge regionale 1° settembre 1979, n. 58, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1983. La predetta spesa fa carico al capitolo 7255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 5 - partita n. 2, dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

Capo IV

INTERVENTI A SEGUITO DELLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

Art. 18.

Per le finalità di cui all'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 112 milioni per l'esercizio 1982.

L'onere previsto dal precedente comma fa carico al cap. 7242 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 112 milioni per l'esercizio 1982.

Al predetto onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982 (rubrica n. 5 - partita n. 2 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Art. 19.

Le provvidenze previste dall'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere concesse, nella misura prevista dal secondo comma del medesimo articolo, oltre che a favore delle cooperative di conduzione, anche a favore delle cooperative che raccolgono, conservano, lavorano e trasformano i prodotti agricoli, nonché delle cooperative di servizio il cui corpo sociale sia costituito prevalentemente da coltivatori diretti.

Art. 20.

Sono considerate valide, ai fini del conseguimento delle provvidenze contributive previste dall'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, anche le domande presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, purchè dei danni stessi sia stata inviata segnalazione agli uffici regionali entro il 29 giugno 1981.

Art. 21.

Al fine di consentire la sollecita riparazione ed il ripristino delle strutture agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche o da calamità naturali si prescinde dall'autorizzazione provvisoria prevista dall'art. 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, quando la spesa complessiva per la riparazione e/o il ripristino non supera l'importo di lire 5 milioni. A tale limite viene anche elevato l'importo previsto dal sesto comma dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, come inserito con l'art. 4 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 5.

Art. 22.

Al fine di soccorrere le aziende agricole che hanno subito gravi danni alle produzioni a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel corso dell'anno 1982 è autorizzata, per la concessione dei contributi negli interessi di cui alla legge regionale 15 gennaio 1982, n. 7, la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1982 e lire 1.000 milioni per l'esercizio 1983.

Le domande per beneficiare dell'anzidetta provvidenza dovranno essere presentate agli ispettorati provinciali dell'agricoltura entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento previsto dall'art. 9 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.

Per le provvidenze creditizie previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, richiamate al terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 7, debbono ora intendersi le provvidenze previste dall'art. 1, secondo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Il tasso a carico delle aziende che beneficiano della provvidenza prevista dal presente articolo viene stabilito nella misura del 6,75% annuo posticipato, riconducibile al 6,25% se trattasi di coltivatori diretti, mezzadri, coloni, e compartecipanti singoli o associati.

Art. 23.

Per gli oneri previsti al precedente art. 22, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI, il cap. 7388 con la denominazione « Contributi negli interessi su prestiti di durata non superiore a 12 mesi a favore di aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel 1982 » e con lo stanziamento complessivo di lire 1.500 milioni di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1982 e lire 1.000 milioni per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte:

per lire 330 milioni, relative all'esercizio 1982, mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6901 del precitato stato di previsione, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 1/Rag. del 28 gennaio 1982;

per lire 170 milioni, relative al medesimo esercizio 1982, mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1953 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982;

per i restanti 1.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 5 - partita n. 2 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Capo V

INTERVENTI E DISPOSIZIONI CONCERNENTI ENTI DI RILEVANZA REGIONALE

Art. 24.

Le provvidenze stabilite dalla legislazione regionale per il sostegno e l'incentivazione del settore agricolo possono essere concesse, nella misura massima prevista dalle singole norme, all'Università degli studi di Udine, affinché le assegni in favore dell'attività degli istituti della facoltà di agraria, nonché agli istituti tecnici agrari aventi sede ed operanti nella regione ed all'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Le modalità e le procedure di rendicontazione sono quelle previste dalle singole leggi regionali d'intervento con l'osservanza delle norme proprie di ciascuno degli enti pubblici di cui al primo comma.

Art. 25.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nello esercizio 1982 al centro regionale per il potenziamento della viticoltura e dell'enologia l'importo di lire 200 milioni da destinare alla realizzazione di programmi di sperimentazione finalizzati al miglioramento delle tecniche colturali, all'accrescimento dei livelli di produttività ed al miglioramento della qualità nel settore viticolo e dei materiali di moltiplicazione della vite, da parte di enti o di cooperative indicati dalla giunta regionale.

L'erogazione al centro verrà totalmente effettuata previa approvazione di programma da parte dell'assessore all'agricoltura; il centro, a sua volta, erogherà, agli enti indicati dalla giunta, importi proporzionati a stati di avanzamento.

I rendiconti corredati dalla documentazione giustificativa, verranno presentati tramite il centro e accompagnati da una relazione dello stesso.

Art. 26.

Per le finalità previste dal precedente art. 25 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'esercizio 1982.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI, il cap. 7387 con la denominazione: « Sovvenzione straordinaria al centro regionale per il potenziamento della viticoltura e dell'enologia per la realizzazione di programmi di sperimentazione finalizzati al miglioramento delle tecniche colturali, all'accrescimento dei livelli di produttività ed al miglioramento della qualità nel settore viticolo e dei materiali di moltiplicazione della vite » e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'esercizio 1982.

Al predetto onere di lire 200 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982 (rubrica n. 5 - partita n. 2 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Art. 27.

La somma di lire 300 milioni, attribuita, in virtù degli articoli 6 e 11 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 64, all'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (E.R.S.A.) ad integrazione dell'apposito fondo per la concessione di garanzie fidejussorie di cui all'ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, potrà essere impiegata dal precitato ente di sviluppo a copertura di qualsiasi garanzia fidejussoria concessa ai sensi della legislazione in materia.

Capo VI

NORME INTEGRATIVE CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE O LA RICOSTRUZIONE DI STRUTTURE AGRICOLE

Art. 28.

Negli interventi per il settore agricolo volti ad incentivare la realizzazione di opere, strutture e relative attrezzature, impianti e macchinari, esclusi quelli attinenti ad opere di bonifica di pubblica utilità, contestualmente al provvedimento di concessione di contributo in conto capitale verrà corrisposta, a richiesta del beneficiario, una anticipazione pari al 50% del contributo stesso.

Il pagamento della residua aliquota verrà effettuato dopo l'ultimazione e l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori.

L'anticipazione di cui ai commi precedenti non preclude la possibilità, ove prevista da specifiche disposizioni di legge, di effettuare pagamenti in base a stati di avanzamento; in tal caso l'anticipazione concessa verrà gradualmente recuperata con trattenuta disposta sugli acconti concedibili.

Qualora il beneficiario non esegua le opere previste, l'anticipazione erogata o il maggior importo anticipato sull'intero contributo spettante dovrà venire rimborsato all'Amministrazione regionale maggiorato di una penale annua pari al tasso ufficiale di sconto in vigore all'epoca dell'erogazione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nei riguardi dei provvedimenti di concessione adottati a partire dall'entrata in vigore della presente legge.
Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute in leggi riguardanti interventi particolari.

Art. 29.

A favore degli operatori agricoli singoli od associati che hanno avuto in proprietà, ai sensi della legge regionale 27 agosto 1979, n. 51, i ricoveri per la sistemazione del bestiame realizzati dall'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere accordate le provvidenze previste dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento e completamento relative ai ricoveri stessi, annessi e pertinenze e per l'acquisto di eventuali attrezzature fisse e mobili.
Le domande volte ad ottenere le provvidenze di cui al precedente comma dovranno essere presentate agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio entro il 30 giugno 1983 e comunque entro 12 mesi dal trasferimento in proprietà del ricovero.
Gli oneri previsti dai precedenti commi fanno carico al capitolo 7293 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982.

Art. 30.

All'art. 1 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 20, è aggiunto il seguente comma:
«Fermi i termini di cui ai due precedenti commi per la presentazione delle domande, gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, competenti per territorio, sono autorizzati ad accettare la documentazione a corredo delle domande stesse entro il 31 dicembre 1983».

Capo VII

NORME PROCEDURALI INERENTI OPERE DI INTERESSE AGRARIO

Art. 31.

L'importo di spesa di lire 50 milioni di cui agli articoli 28, punto 1), lettera *a*) e 33, punto 2) della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, elevato a lire 100 milioni, giusta l'art. 12 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, è ulteriormente elevato a lire 150 milioni.

Art. 32.

Il disposto di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, si applica anche alle opere di competenza della direzione regionale dell'agricoltura.
Alla scelta del collaudatore per le opere di competenza della suddetta direzione, anche se assentite in concessione, provvede, nell'osservanza delle disposizioni recate dall'art. 38 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, l'assessore all'agricoltura.

Capo VIII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 33.

L'amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare alla regione Emilia-Romagna le spese sostenute a decorrere dal 1° aprile 1979 per la prestazione — fornita dopo la soppressione dell'istituto di incremento ippico di Ferrara, avvenuta a seguito del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1978, n. 641 — dei servizi di fecondazione equina per l'incremento ippico.
Dette spese verranno liquidate a presentazione di copia della deliberazione con la quale la regione Emilia-Romagna approva il consuntivo delle spese sostenute e specifica la quota delle stesse afferente all'attività svolta nella regione Friuli-Venezia Giulia o, per le spese relative al 1979 ed al 1980, di apposita deliberazione della giunta di quella regione dalla quale emerga l'importo da rimborsare.
Le eventuali spese relative alla quota per il personale potranno essere liquidate anche successivamente, non appena la regione Emilia-Romagna sarà in grado di rendicontarle.
Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi fanno carico al cap. 7164 dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982.

Art. 34.

In deroga al disposto del quarto comma dell'art. 31 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, e successive modificazioni, le domande relative al secondo anno, da inoltrare entro il 28 febbraio 1982, potranno essere accolte fino al sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 35.

Per le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 1° giugno 1966, n. 8, così come modificato con l'art. 4 della legge regionale 25 settembre 1981, n. 69, è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'esercizio 1982.
La predetta spesa fa carico al cap. 7348 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982 — istituito ai sensi del terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 con decreto dell'assessore all'agricoltura n. 13/Rag. del 5 febbraio 1982 — il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 30 milioni per l'esercizio 1982.
Al predetto onere di lire 30 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 (rubrica n. 5 - partita n. 2 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Art. 36.

Le domande volte ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 2 della legge regionale 1° giugno 1966, n. 8, così come modificato dall'art. 4 della legge regionale 25 settembre 1981, n. 69, saranno presentate, anche cumulativamente, alla direzione regionale dell'agricoltura, dalle cooperative ammassatrici e saranno corredate da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rese da ciascun conferente nei modi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nelle quali sarà stato indicato, il numero dei telaini che ha allevato.
I contributi saranno concessi e liquidati direttamente alle cooperative ammassatrici, a beneficio dei conferenti.
Per gli interventi di cui ai precedenti commi si applica quanto disposto dall'art. 6 della legge regionale 25 settembre 1981, n. 69.
E' abrogato l'art. 7 della legge regionale 25 settembre 1981, n. 69.

Art. 37.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 21 gennaio 1983

COMELLI

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1983, n. 10.
Provvedimenti a favore dell'industria regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 24 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PROVVEDIMENTI A FAVORE DI IMPIANTI IDROELETTRICI

Art. 1.

Fra le somme mutuate, ammissibili a contributo regionale ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere incluse le iniziative:
1) di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni di piccole derivazioni ai sensi della legge 24 gennaio 1977, n. 7, rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso

prima dell'entrata in vigore della presente legge, ovvero per riattamento di impianti che, pur insistendo su concessioni per grandi derivazioni, in quanto cumulative ai sensi dell'art. 58 del regio decreto n. 1775 del 1933, non abbiano una potenza nominale superiore a 3.000 kW;

2) di costruzione di nuovi impianti o di potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di piccola derivazione di acqua, ovvero di costruzione e di ampliamento di impianti che pur insistendo su concessioni per grandi derivazioni, in quanto cumulative ai sensi dell'art. 58 del regio decreto numero 1775 del 1933, non abbiano una potenza nominale superiore ai 3.000 kW;

3) di realizzazione di impianti termici per la produzione di energia in cui sia prevalente l'uso di fonti rinnovabili di energia o assimilate, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

Art. 2.

Per le medesime finalità di cui ai punti 1), 2) e 3) del precedente articolo è altresì concesso un contributo in conto capitale nella misura massima del 15% sulle spese sostenute per immobili, comprese le aree, opere idrauliche, impianti, macchinari e attrezzature.

Il relativo contributo verrà erogato dopo l'entrata in funzione dell'impianto, in base alla documentazione delle spese effettivamente sostenute dall'impresa richiedente.

Art. 3.

Per le finalità del precedente art. 2 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1983.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 viene istituito, con decorrenza dall'esercizio 1983, al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI, il cap. 7870 con la denominazione « Contributi in conto capitale per la riattivazione, la costruzione ed il potenziamento di impianti idroelettrici » e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 28, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Capo II

MODIFICA AL CAPO I DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 1976, N. 63, IN MATERIA DI CONTRIBUTI SULLE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI MACCHINE E ATTREZZATURE.

Art. 4.

Il secondo e terzo comma, dell'art. 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, sono sostituiti dai seguenti commi:

« Il contributo di cui al comma precedente viene determinato nella misura del 15% del valore d'acquisto del macchinario e/o delle attrezzature ed entro il limite massimo di 300 milioni di lire e potrà essere concesso, entro il limite suddetto, per non più di una volta all'anno a partire dal 1982 per ogni azienda beneficiaria.

Nell'ipotesi di operazioni di locazione finanziaria superiori a tale importo, il contributo sarà concesso entro il predetto limite di 300 milioni.

Per le piccole e medie imprese industriali non saranno ammesse a contributo le operazioni di locazione finanziaria inferiore a 15 milioni di lire ».

Capo III

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 11 NOVEMBRE 1965, N. 24, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

« La spesa sulla quale sono commisurati i contributi comprende, oltre al costo delle opere, una quota non superiore al 12% di detto costo, per spese di progettazione, spese generali e di collaudo ».

Capo IV

MODIFICA AL CAPO III DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 1976, N. 63

Art. 6

Il primo comma dell'art. 10 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti per un periodo non superiore ad anni 20, sino alla percentuale massima del 10% della spesa, agli enti e per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni ».

Capo V

CONTRIBUTI PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL « CENTRO REGIONALE SERVIZI PER LE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE »

Art. 7.

Al fine di dare impulso alla attività di ricerca, studio e promozione del settore delle piccole e medie imprese industriali della Regione, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la costituzione ed il funzionamento del « Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie » da promuoversi nell'ambito dell'area di ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste da parte della Federazione regionale degli industriali e dell'Unione regionale delle piccole e medie industrie.

Art. 8.

La domanda di contributo dovrà essere presentata alla direzione regionale dell'industria e dell'artigianato, corredata dai seguenti documenti:

copia notarile dell'atto costitutivo, nonché dello statuto del « Centro » debitamente registrato, preventivamente concordati con l'amministrazione regionale;

copia della convenzione regolante i rapporti tra il « Centro » ed il « Consorzio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area di ricerca scientifica e tecnologica »;

programma di attività e preventivi sommari di spesa.

E' fatto obbligo al « Centro » di presentare alla direzione regionale dell'industria e dell'artigianato, entro il termine che sarà stabilito nel decreto di concessione, il rendiconto relativo al programma di attività svolto.

Art. 9.

Per le finalità del precedente art. 7 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1982.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI, il cap. 7871 con la denominazione « Contributi per la costituzione ed il funzionamento del Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie » e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1982.

Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 52, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 10/Rag. dell'11 febbraio 1982.

Capo VI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 SETTEMBRE 1969, N. 35, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Art. 10.

All'art. 4 della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

« I beneficiari del contributo hanno titolo preferenziale per l'ottenimento delle provvidenze previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni ».

Art. 11.

L'art. 5 della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, come integrato dall'art. 9 della legge regionale 28 agosto 1974, n. 44, e sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione della presente legge, può essere considerato nuovo stabilimento industriale anche l'ampliamento di uno stabilimento preesistente quando detto ampliamento comporti un aumento di posti di lavoro e sia tale da determinare un incremento di produzione di almeno il 30% ».

Art. 12.

L'art. 5-*bis* della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, così aggiunto con l'art. 10 della legge regionale 28 agosto 1974, n. 44, è abrogato.

Capo VII

INTERVENTI STRAORDINARI PRIORITARI PER LA RIPRESA PRODUTTIVA NELL'AREA DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Art. 13.

L'amministrazione regionale, nell'ambito degli interventi straordinari da assumere per l'ampliamento della base produttiva e la difesa e lo sviluppo dell'occupazione nell'area della provincia di Gorizia, è autorizzata, in via prioritaria, a concedere a favore delle imprese che provvederanno ad attivare nell'area predetta nuove produzioni nei settori tessile, chimico-tessile e metalmeccanico contributi « una tantum » per l'acquisizione ai costituendi patrimoni aziendali di impianti da prelevare dal « Cotonificio triestino S.p.a. » di Gorizia, dal fallimento dell'impresa « Tec-Friuli S.p.a. » di Cormons e dal concordato dell'impresa « Detroit-S.E.M. S.p.a. » di Monfalcone.

I contributi previsti dal presente articolo saranno cumulabili con eventuali altre agevolazioni regionali e statali.

Art. 14.

Per l'attuazione di interventi eventualmente da assumere da parte della « Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Società per azioni - Friuli S.p.a. », ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, e con le modalità ivi previste, a favore dell'impresa del settore metalmeccanico da costituirsi per la soluzione della crisi aziendale della società « Detroit (S.E.M.) S.p.a. » di Monfalcone, la stessa Finanziaria è autorizzata ad effettuare gli interventi stessi anche in presenza della prestazione di ridotte garanzie reali o fideiussorie.

Art. 15.

L'art. 7 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 67, è abrogato.

Art. 16.

Per le finalità previste dal precedente art. 13 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'esercizio 1983.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 viene istituito, con decorrenza dall'esercizio 1983, al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI, il cap. 7875 con la denominazione: « Contributi "una tantum" a favore delle imprese che provvederanno ad attivare nell'area della provincia di Gorizia nuove produzioni nei settori tessile, chimico-tessile e metalmeccanico per l'acquisizione di impianti » e con lo stanziamento di lire 5.000 milioni per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 6816 del precitato stato di previsione.

Capo VIII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 MARZO 1977, N. 10, RECANTE « INTERVENTI PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA APPLICATA NEL SETTORE MECCANOTESSILE DI PORDENONE ».

Art. 17.

L'art. 2 della legge regionale 2 marzo 1977, n. 10, è sostituito dal seguente:

« I contributi, finalizzati alla predisposizione della struttura di ricerca comprese le attrezzature, nonchè al funzionamento, saranno erogati annualmente ad avvenuta presentazione di istanze corredate da:

atto costitutivo e statuto sociale concordato con la Regione;

progetto e piano economico-finanziario relativo agli investimenti per l'apprestamento delle strutture nonchè alle spese per il funzionamento;

dichiarazione da cui risulti l'avvenuto utilizzo dei contributi versati secondo il piano finanziario in armonia con il progetto.

Il contributo regionale non potrà superare il 50% delle spese da sostenere fra investimenti per la predisposizione e attrezzamento della struttura e oneri per il funzionamento ».

Art. 18.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 24 gennaio 1983

COMELLI

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1983, n. **11.**

Interventi regionali in materia di parchi e di ambiti di tutela ambientale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 24 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

INTERVENTI REGIONALI NEL SETTORE DEI PARCHI NATURALI E DEGLI AMBITI DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 1.

Programma degli interventi regionali

Al fine di favorire una coordinata attuazione delle previsioni del piano urbanistico regionale per quanto attiene l'istituzione di parchi naturali e gli ambiti di tutela ambientale, la giunta regionale, su proposta della direzione regionale della pianificazione e del bilancio di concerto con la direzione regionale delle foreste, tenendo anche conto delle condizioni socio-economiche ed etniche delle popolazioni interessate, sentito il comitato tecnico regionale, sezione quinta - bonifica montana, forestazione, sistemazioni idraulico-forestali, protezione dell'ambiente naturale, piani economici di gestione ed assestamento, e seconda - urbanistica, approva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, terzo comma, lettera *b*), della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, un programma degli interventi nel settore dei beni naturali suindicati.

Gli interventi, da attuare secondo indicazioni di priorità, possono consistere:

1) nella concessione di contributi in conto capitale fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile per gli oneri da sostenere da parte delle comunità montane, dei comuni e dei loro consorzi per la formazione dei piani di conservazione e di sviluppo considerati al successivo titolo II e dei piani particolareggiati di attuazione degli ambiti di tutela ambientale, considerati all'art. 39, ultimo comma, delle norme di attuazione del piano urbanistico regionale;

2) nella concessione, a comunità montane, comuni e loro concorsi, di contributi fino al 90% delle spese ritenute ammissibili per l'istituzione e gestione di parchi e per l'attuazione degli ambiti di tutela ambientale previsti dal piano urbanistico regionale secondo le indicazioni e modalità precisate nel programma stesso;

3) nell'assunzione diretta, in casi eccezionali, da parte della Regione degli oneri relativi alla progettazione, all'istituzione ed alla gestione di parchi naturali in zone appositamente individuate ed all'attuazione delle previsioni del piano urbanistico regionale in materia di ambiti di tutela ambientale.

Nelle more di approvazione del primo programma di cui al presente articolo il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, tenuto conto delle istanze locali, formula un elenco di parchi e ambiti di tutela ambientale da attuare anche parzialmente e finanziare immediatamente secondo le priorità indicate nella relazione del piano urbanistico regionale e nel piano regionale di sviluppo.

I contributi di cui al precedente comma verranno concessi, anche in attesa della redazione dei piani attuativi, a quei comuni che, qualora siano interessati da ambiti di tutela ambientale, abbiano provveduto all'adeguamento dei loro strumenti urbanistici generali ai sensi dell'art. 4, quarto comma, delle norme di attuazione del piano urbanistico regionale.

Art. 2.

Modalità di concessione ed erogazione dei benefici regionali

Le domande di concessione dei contributi previsti al precedente art. 1, devono essere presentate alla direzione regionale della pianificazione e del bilancio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Le domande devono essere corredate da una relazione illustrativa dell'oggetto del contributo richiesto, da un preventivo di massima della spesa da sostenere, nonché dagli elaborati progettuali, ove necessari.

Il provvedimento di concessione dei contributi dovrà indicare l'ammontare della spesa ritenuta ammissibile, la misura del contributo e le modalità d'erogazione dello stesso.

Per i finanziamenti di cui al precedente art. 1, secondo comma, punto 1), l'erogazione avrà luogo:

a) nella misura massima del 50% del contributo all'atto della concessione;

b) nella misura restante ad avvenuta adozione del piano entro il termine massimo stabilito.

Qualora l'adozione non abbia luogo nel rispetto del termine suindicato, si provvede, al solo fine della conservazione della quota erogata, alla fissazione di un nuovo termine massimo, trascorso inutilmente il quale il contributo s'intende di diritto revocato.

Qualora il finanziamento riguardi l'esecuzione di opere, è ammessa la presentazione di domande per la concessione di contributi integrativi per maggiori oneri conseguenti all'eventuale revisione dei prezzi contrattuali, limitatamente alla differenza fra la spesa sostenuta e quella ammessa al contributo principale.

In tale caso i contributi integrativi sono erogati in un'unica soluzione.

Qualora il finanziamento riguardi la gestione dei parchi, lo stesso viene erogato annualmente, in un'unica rata, entro il 31 marzo di ciascun anno.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SUI PARCHI E SUGLI AMBITI DI TUTELA AMBIENTALE

Capo I

ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL PIANO URBANISTICO REGIONALE

Art. 3.

Perimetrazione territoriale e modalità per l'istituzione di parchi naturali

Per le aree comprese nel perimetro delle parti del territorio regionale, così come individuato dall'art. 28 delle norme di attuazione del piano urbanistico regionale, l'attuazione delle previsioni e prescrizioni del piano stesso e la conseguente istituzione dei parchi naturali, hanno luogo attraverso l'adozione degli appositi piani di conservazione e sviluppo contemplati dall'art. 29 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, come modificata ed integrata dalla legge regionale 17 luglio 1972, n. 30.

Per la formazione dei piani suindicati non trova applicazione l'art. 10-*bis* della citata legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, inserito con l'art. 9 della legge regionale 17 luglio 1972, n. 30. Tali piani sono approvati dall'amministrazione regionale, in deroga a quanto previsto dall'art. 43 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, previo parere delle comunità montane ovvero, per i parchi ed ambiti di tutela o loro parti esterne al territorio delle comunità montane, previo parere delle province territorialmente competenti; qualora tali pareri non pervengano all'amministrazione regionale entro sessanta giorni dal giorno in cui le comunità montane ovvero le province interessate abbiano ricevuto copia dei suddetti piani, non se ne tiene conto nell'iter di approvazione.

Il parere del comitato tecnico regionale sui piani particolareggiati di conservazione e sviluppo è espresso dalle sezioni seconda e quinta riunite.

I piani di conservazione e sviluppo dei parchi e i piani particolareggiati degli ambiti di tutela ambientale la cui istituzione, ai sensi degli articoli 5, terzo comma, e 6 della presente legge sia riservata alla Regione, sono adottati e approvati secondo quanto disposto dalla legislazione regionale vigente per i piani particolareggiati di competenza dell'amministrazione regionale.

Art. 4.

Contenuto ed elementi del piano di conservazione e sviluppo delle aree di parco naturale

I piani di conservazione e sviluppo di cui all'art. 29 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, come modificata dalla legge regionale 17 luglio 1972, n. 30, sono costituiti da:

1) planimetrie in numero e tipo convenienti comprendenti la delimitazione definitiva delle aree di parco;

2) la relazione illustrativa delle caratteristiche fisiche, naturalistiche, ricretative, economiche e produttive delle aree oggetto del piano, nonché delle caratteristiche di questo, degli interventi proposti e dello sviluppo socio-economico che si prevedono con la realizzazione del parco;

3) le norme per l'esecuzione del piano, ivi comprese quelle relative alle forme di organizzazione e di gestione del parco naturale; tali norme dovranno anche prevedere la costituzione di una commissione tecnico-scientifica, nella quale sia assicurata la rappresentanza delle associazioni naturalistiche e di quelle degli imprenditori agricoli, con funzione consultiva dell'ente cui compete la gestione del parco;

4) gli elementi catastali delle aree di proprietà di enti pubblici e delle aree eventualmente da acquisire;

5) un programma di opere e di interventi suddiviso in fasi;

6) una relazione contenente la previsione di massima degli oneri finanziari per l'esecuzione del programma, ivi compreso l'onere per l'istituzione e la gestione dei parchi.

I piani di cui al presente articolo, costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali vigenti.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione regionale determinerà i criteri metodologici ai quali ci si uniformerà nella predisposizione degli elaborati di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 5.

Formazione dei piani di conservazione e sviluppo. Istituzione e gestione dei parchi

La formazione dei piani attuativi previsti al precedente art. 3, la istituzione e la gestione dei parchi sono devolute ai comuni singoli od associati, a seconda che l'area interessata dal parco naturale ricada o meno nell'ambito della circoscrizione territoriale di uno o più comuni.

Per il raggiungimento di tali fini i comuni o loro consorzi possono delegare le province o le comunità montane e, limitatamente alla gestione, l'azienda regionale delle foreste.

In via eccezionale, in carenza di iniziativa locale e per il raggiungimento di speciali obiettivi, qualora l'entità ed il pregio delle aree di parco richiedano interventi conservativi, protezionistici o d'incentivo di particolare natura o rilevanza, la giunta regionale può stabilire all'atto dell'approvazione del programma e dell'elenco di cui al precedente art. 1, sentito il comune o i comuni interessati, le zone nelle quali l'istituzione del parco naturale mediante il piano di conservazione e sviluppo rimane riservata alla Regione, la quale può delegare la gestione agli stessi comuni, alle comunità montane o alle province.

Art. 6.

Formazione dei piani particolareggiati degli ambiti di tutela ambientale

Per la formazione dei piani particolareggiati degli ambiti di tutela ambientale trovano applicazione, in quanto compatibili, i precedenti articoli 3, 4 e 5 della presente legge.

Art. 7.

Norme transitorie di salvaguardia delle aree di parco naturale

Con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, su proposta della direzione regionale della pianificazione e bilancio e sentite le province, le comunità montane ed i comuni, singoli od associati, interessati, potrà essere formulato un elenco di parchi naturali e loro parti, fra quelli compresi negli interventi di cui all'articolo 1 della presente legge, in cui vigeranno, sino a quando non si sarà provveduto alla formazione dei piani di conservazione e sviluppo, e per un termine massimo di tre anni, le seguenti norme transitorie di salvaguardia:

1) al di fuori delle delimitazioni dei centri edificati assunte ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non sarà consentita l'esecuzione di opere che provochino la riduzione di superfici boscate o a prato naturale o che modifichino lo stato dei corsi d'acqua, salvo l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico o di irrilevante impatto ambientale, appositamente autorizzate dalla giunta regionale, sentita la direzione regionale della pianificazione e del bilancio, la direzione regionale dei lavori pubblici e la direzione regionale delle foreste;

2) non sarà consentita l'adozione di strumenti urbanistici e loro varianti che aumentino l'estensione delle aree edificabili nonché, all'interno di queste, gli indici di edificabilità, escluse le zone per attrezzature pubbliche.

Nei parchi e loro parti il cui perimetro sia stato recepito negli strumenti urbanistici generali comunali vigenti per mezzo di varianti approvate, le suddette norme di salvaguardia vigeranno entro i perimetri indicati nei piani comunali.

Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di gestione dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale, prescritti dal combinato disposto dell'art. 4, primo comma, punto 3) e dell'art. 6 della presente legge, i sindaci potranno, con apposito provvedimento, disciplinare l'uso di tali aree per quanto riguarda l'accesso, la circolazione, l'accensione di fuochi, ed altre azioni che potranno essere di nocumento all'ambiente naturale, secondo le indicazioni che l'amministrazione regionale formulerà entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Capo II

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 8.

Territori soggetti a speciale protezione

Le parti del territorio regionale perimetrato, ai sensi degli articoli 3, primo comma, e 6 della presente legge, costituiscono, a tutti gli effetti, luoghi soggetti a speciale protezione.

Art. 9.

Obbligo della restituzione in pristino ed esecuzione d'ufficio

Chiunque esegua lavori, opere o manufatti, in violazione delle norme della presente legge ovvero delle prescrizioni del piano di conservazione e sviluppo del parco naturale o del piano particolareggiato dell'ambito di tutela ambientale, ovvero in qualsiasi modo manometta od alteri o deturpi le località o le cose protette da tali norme, è tenuto alla restituzione in pristino ed al risarcimento dei danni.

Sono solidalmente responsabili il committente e l'esecutore.

Qualora il responsabile, sebbene regolarmente diffidato, non ottemperi entro il termine prescritto, la restituzione in pristino è eseguita d'ufficio e le spese relative sono a carico del trasgressore e sono riscosse nei modi stabiliti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 10.

Sanzioni amministrative

Fatte salve le eventuali sanzioni penali e quelle disposte da altre leggi statali e regionali, al di fuori ed in aggiunta delle fattispecie considerate al precedente art. 9, chiunque violi prescrizioni e divieti previsti dalla presente legge o dagli strumenti dalla stessa indicati, ovvero stabiliti dagli enti gestori delle aree soggette alla presente legge, soggiace alla sanzione pecuniaria amministrativa da L. 100.000 a L. 5.000.000.

L'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative ha luogo da parte degli enti gestori, secondo le procedure stabilite dalla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78.

Art. 11.

Vigilanza

Salvo il potere di vigilanza in materia di tutela ambientale e/o naturalistica devoluto ad altri organi statali o regionali, la vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni poste dalla presente legge è esercitata dagli enti gestori delle aree soggette alla presente legge.

Art. 12.

Esercizio della caccia e della pesca

Nei parchi naturali e negli ambiti di tutela ambientale costituiti in forza della presente legge, nonché nei territori di cui all'art. 9 della legge regionale 25 ottobre 1966, n. 29, spetta all'ente cui ne è affidata la gestione disporre l'eventuale divieto dell'esercizio venatorio e della pesca previa autorizzazione dell'amministrazione regionale.

Nei territori suddetti l'ente può anche, previa autorizzazione dell'amministrazione regionale, permettere soltanto la caccia di selezione agli ungulati.

In mancanza dei divieti o delle limitazioni sopra precisati, relativi all'esercizio venatorio, i terreni in questione verranno a far parte, a tutti gli effetti, delle locali riserve di caccia di diritto.

Art. 13.

Priorità dei finanziamenti regionali

Nei territori dei parchi per i quali siano in vigore norme transitorie di salvaguardia di cui all'art. 7 della presente legge, e nei parchi istituiti ai sensi dell'art. 3 della presente legge, nelle riserve naturali istituite negli ambiti di tutela ambientale previsti dal piano urbanistico regionale generale ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 6 della presente legge nonché, al di fuori di tali aree, quando si tratti di iniziative connesse con la tutela o lo sviluppo dei parchi stessi, è riservata la priorità sui finanziamenti regionali:

1) per i comuni relativamente a:

recupero dei nuclei abitati e dei nuclei ed edifici di valore storico e ambientale;

opere igieniche ed idropotabili;

viabilità rurale;

opere di conservazione e restauro ambientale del territorio;

ricerche scientifiche culturali nei campi di interesse del parco (o riserva naturale);

agriturismo escursionistico e naturalistico;

2) per i privati, relativamente a iniziative produttive o di servizio in campo agro-silvo-pastorale e turistico compatibili con le finalità del parco.

In applicazione di tali priorità saranno, con successivo provvedimento, determinate le misure integrative rispetto ai contributi erogati dalle leggi regionali operanti nei diversi settori.

Art. 14.

Per le finalità previste dal precedente art. 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per l'esercizio 1982, di lire 600 milioni per l'esercizio 1983 e di lire 600 milioni per l'esercizio 1984, e più precisamente:

lire 300 milioni, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1982, lire 100 milioni per l'esercizio 1983 e lire 100 milioni per l'esercizio 1984, per le finalità di cui ai commi secondo, punto 3), e terzo;

lire 1.700 milioni, di cui lire 700 milioni per l'esercizio 1982, lire 500 milioni per l'esercizio 1983 e lire 500 milioni per l'esercizio 1984, per le finalità di cui ai commi secondo, punti 1) e 2), terzo e quarto.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, vengono istituti al titolo II - sezione IV - rubrica n. 12, i seguenti capitoli:

alla categoria IX, il cap. 8756 con la denominazione: « Spese dirette per la progettazione, l'istituzione e la gestione di parchi naturali e l'attuazione degli ambiti di tutela ambientale » e con lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni per gli esercizi dal 1982 al 1984 di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1982, lire 100 milioni per l'esercizio 1983 e lire 100 milioni per l'esercizio 1984;

alla categoria XI, il cap. 8781 con la denominazione: « Contributi per la formazione dei piani di conservazione e di sviluppo e dei piani particolareggiati e per l'istituzione e la gestione di parchi e l'attuazione degli ambiti di tutela ambientale » e con lo stanziamento complessivo di lire 1.700 milioni per gli esercizi dal 1982 al 1984 di cui lire 700 milioni per l'esercizio 1982, lire 500 milioni per l'esercizio 1983 e lire 500 milioni per l'esercizio 1984.'

All'onere di lire 2.000 milioni si fa fronte come segue:

per lire 1.900 milioni mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 12 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi); di detto importo la somma di lire 700 milioni corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 10/Rag. dell'11 febbraio 1982;

per lire 100 milioni mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 8 - partita n. 1 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi); detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con il precitato decreto datato 11 febbraio 1982 dell'assessore alle finanze. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, gli stanziamenti dei sopracitati capitoli 8756 e 8781 vengono riportati nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 24 gennaio 1983

COMELLI

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1983, n. **12**.

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Inquadramento di personale in posizione di comando ed assunto a contratto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 24 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 25, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le percentuali « 35% » e « 40% » sono sostituite rispettivamente dalle percentuali « 45% » e « 50% ».

La sostituzione di cui al comma precedente s'intende effettuata in tutte le disposizioni che richiamano le indennità di cui al quarto comma dell'art. 25 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

Art. 2.

Per il personale regionale in servizio alla data del 31 dicembre 1978 lo stipendio viene rideterminato, a decorrere dal 1° luglio 1981, con l'attribuzione di un importo annuo pari allo 0,25% dell'iniziale di livello, rapportato a mese, per ogni mese, o frazione di mese superiore a 15 giorni, di anzianità nel livello maturata alla data del 30 giugno 1981. Per il personale dell'VIII livello viene valutata anche l'anzianità maturata nella carriera direttiva.

La rideterminazione di cui al comma precedente non spetta:

al personale che alla data del 31 dicembre 1981 non abbia maturato un'anzianità di almeno 6 anni nel livello;

al personale vincitore dei concorsi interni per passaggio di carriera, di qualifica funzionale e di livello previsti dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, e comunque al personale nei cui confronti trovi applicazione l'art. 178 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53;

al personale appartenente al IV livello, profilo professionale forestale ed ittico, nonchè al personale appartenente al II livello.

Il beneficio di cui al primo comma non può essere cumulato, fino alla concorrenza del relativo ammontare, con i benefici eventualmente derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 172, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

Art 3.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi successivi.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 24 gennaio 1983

COMELLI

(961)

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1983, n. **13**.

Modalità per la programmazione e attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 29 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione assicura la programmazione e l'attuazione diretta ed indiretta degli interventi straordinari previsti dagli articoli 9 e 10 nonché di quelli dell'art. 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828, secondo le modalità definite dalla presente legge e nel quadro dell'azione volta al perseguimento degli obiettivi di sviluppo economico, di riequilibrio e di riassetto territoriale indicati dal piano regionale di sviluppo.

Art. 2.

Criteri per l'utilizzo dei mezzi finanziari straordinari

Presso la presidenza della giunta regionale sono costituiti i seguenti fondi speciali:

a) Fondo speciale per il completamento dell'opera di sviluppo delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici del 1976 con la dotazione costituita dalla quota di 240 miliardi del contributo speciale assegnato alla Regione dall'art. 1, primo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828;

b) Fondo speciale per la concessione di contributi pluriennali destinati al completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici del 1976, con la dotazione costituita dal contributo speciale assegnato alla Regione dall'art. 1, ultimo comma della legge 11 novembre 1982, n. 828;

c) Fondo speciale per interventi diretti allo sviluppo produttivo ed occupazionale nelle aree colpite dagli eventi sismici del 1976 nei territori delle comunità montane e della comunità collinare del medio Friuli, con la dotazione costituita dal contributo speciale assegnato alla Regione dall'art. 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

d) Fondo speciale per lo sviluppo della base produttiva e dell'occupazione nelle province di Trieste e di Gorizia e nei territori non terremotati delle province di Udine e Pordenone delimitate ai sensi dell'art. 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828, con la dotazione costituita dal contributo speciale «una tantum» assegnato alla Regione dall'art. 10, primo e secondo comma lettera *a*) di detta legge;

e) Fondo speciale per la concessione di contributi pluriennali diretti allo sviluppo della base produttiva e dell'occupazione nelle province di Trieste e Gorizia e nei territori non terremotati delle province di Udine e Pordenone, delimitati ai sensi dell'art. 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828, con la dotazione costituita dal contributo speciale assegnato alla Regione dall'art. 10, primo e secondo comma, lettera *b*) di detta legge.

I programmi finanziati con provvedimenti legislativi mediante l'utilizzo dei fondi di cui al primo comma dovranno essere predisposti secondo quanto previsto dagli articoli successivi e formeranno parte integrante del piano regionale di sviluppo.

L'amministrazione regionale è autorizzata, limitatamente all'esercizio 1983 ed in deroga a quanto previsto dai successivi articoli, ad attingere alle risorse dei fondi speciali di cui al primo comma per la copertura finanziaria di provvedimenti legislativi riguardanti interventi urgenti ed indilazionabili, la cui realizzazione rientri nell'ambito degli obiettivi fissati dal piano regionale di sviluppo.

L'amministrazione regionale, con provvedimenti legislativi, potrà altresì attingere dal fondo di cui alla lettera *b*) del primo comma gli stanziamenti necessari per il completamento delle opere di ricostruzione entro il limite del 20 per cento della dotazione del fondo stesso. In tali casi non troveranno applicazione le norme e le procedure contenute nei successivi articoli della presente legge.

Art. 3.

Procedure per la formazione dei programmi d'intervento

Ai fini della formazione dei programmi di intervento di cui al precedente art. 2, secondo comma, l'amministrazione regionale predispone, entro il 15 gennaio 1983, una proposta di massima per la utilizzazione delle risorse disponibili.

La proposta di cui al primo comma è presentata al consiglio regionale e fatta oggetto di specifiche consultazioni con le amministrazioni locali e le forze sociali, secondo le modalità previste dai successivi articoli 4 e 5.

Art. 4.

Concorso delle province, delle comunità montane e della comunità collinare

Le province e le comunità concorrono alla programmazione degli interventi previsti dalla presente legge, attraverso specifiche deliberazioni dei rispettivi organi consiliari, contenenti fra l'altro osservazioni e indicazioni in ordine alla proposta di cui all'articolo precedente.

Le deliberazioni di cui al precedente comma dovranno essere assunte entro il 31 gennaio 1983.

Art. 5.

Ruolo delle componenti sociali

La giunta regionale, per la definizione dei programmi di cui al precedente art. 3, promuove il concorso delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni imprenditoriali e di categoria.

La giunta regionale consulta inoltre al riguardo gli enti e gli organismi economici, scientifici e culturali.

Art. 6.

Approvazione e attuazione dei programmi

La giunta regionale predispone la definitiva proposta di intervento straordinario, articolata in armonia con le indicazioni della legge 11 novembre 1982, n. 828, e del piano regionale di sviluppo, entro il 28 febbraio 1983.

L'attuazione dei programmi è disposta sulla base di specifici provvedimenti legislativi, la cui approvazione da parte del consiglio regionale autorizza il definitivo inserimento dei programmi stessi nel piano regionale di sviluppo in vigore.

Qualora la realizzazione dei programmi non esaurisca la disponibilità dei mezzi finanziari dei fondi di cui al precedente art 2, la elaborazione di ulteriori ipotesi di interventi straordinari che prevedano la utilizzazione delle risorse non impiegate viene portata a compimento nell'ambito delle normali procedure per la formazione del successivo piano regionale di sviluppo.

Art. 7.

Per l'utilizzazione dei finanziamenti che saranno assegnati, ai sensi degli articoli 12 e 17 della legge n. 828/82, ai rispettivi Fondi di rotazione gli organi deliberanti degli stessi sono tenuti ad applicare le direttive che, in materia di priorità, saranno emanate dalla giunta regionale con la definizione dei programmi.

Art. 8

Delimitazione delle aree di intervento nei territori delle province di Udine e Pordenone

La delimitazione dei territori delle province di Udine e Pordenone ai sensi dell'art. 10, terzo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, è fissata con decreto del presidente della giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali.

A tal fine la giunta regionale predispone, entro il 15 gennaio 1983, una proposta di delimitazione sulla quale le province di Udine e Pordenone esprimono il proprio parere motivato, con deliberazione dei propri organi consiliari, entro il 31 gennaio 1983.

Art. 9.

Disposizioni finali

Per l'attuazione degli interventi straordinari di cui alla presente legge valgono, per quanto non espressamente previsto dai precedenti articoli, le disposizioni della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7.

Art. 10.

Norma finanziaria

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 verranno istituiti nella rubrica n. 2 - Presidenza della giunta regionale - gli appositi capitoli per l'allocazione nei bilanci stessi dei fondi speciali previsti dal precedente art. 2.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 29 gennaio 1983

COMELLI

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1983, n. **14.**

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1983).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 29 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

NORME RIGUARDANTI AUTORIZZAZIONI DI SPESE PER L'ESERCIZIO 1983 O DI SPESE RIPARTITE IN PIÙ ESERCIZI

Art. 1.

In pendenza del perfezionamento del passaggio del capitale sociale della Società immobiliare triestina S.p.a. alla Università degli studi di Trieste, l'amministrazione regionale è autorizzata

ad erogare alla società stessa un contributo speciale «una tantum» per le spese di funzionamento e di manutenzione ordinaria degli impianti di sua proprietà.

Per dette finalità è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'esercizio 1983.

Art. 2.

Per le finalità previste dagli articoli 13 e 24 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 210 milioni, suddivisa in ragione di lire 70 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.

Per le finalità previste dagli articoli 286, 300 e 303 regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è autorizzata la spesa di lire 5 milioni per l'esercizio 1983.

Per le finalità previste dall'art. 9 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 13, è autorizzata la spesa di lire 1 milione per l'esercizio 1983.

Per le finalità previste dall'art. 17, lettera *b*), della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.100 milioni, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1983 e lire 1.000 milioni per l'esercizio 1985.

Per le finalità previste dagli articoli 5 e 14, lettera *a*) della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'esercizio 1983.

Per le finalità previste dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 20 ottobre 1980, n. 53, così come aggiunto coll'art. 4 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 32, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'esercizio 1985.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, è autorizzata la spesa complessiva di lire 18.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2000.

Per le finalità previste dall'art. 46 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 102, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni di cui lire 800 milioni per l'esercizio 1983 e lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Per le finalità previste dagli articoli 46, 47 e 48 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l'esercizio 1983.

Per le finalità previste dall'art. 49 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'esercizio 1983.

Per le finalità previste dagli articoli 3 e 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, così come modificati ed integrati dalla legge regionale 3 giugno 1981, n. 33, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'esercizio 1983.

Per le finalità previste dall'art. 7 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è autorizzata la spesa di lire 60 milioni per l'esercizio 1985.

Per le finalità previste dall'art. 9, primo comma, lettera *f*), della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'esercizio 1983.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione della «Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.a.» costituito con l'art. 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, con l'importo complessivo di lire 5.000 milioni. Per dette finalità è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'esercizio 1983.

Per le finalità previste dall'art. 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio 1983.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'E.S.A. un contributo straordinario di lire 1.000 milioni per le finalità previste dal terzo comma, punto 1, dell'art. 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni. Per dette finalità è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1983.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, così come modificata dal capo II della legge regionale 10 novembre 1981, n. 75, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'esercizio 1983.

Per le finalità previste dall'art. 10 della legge regionale 10 novembre 1981, n. 75, è autorizzata la spesa di lire 2.400 milioni per l'esercizio 1983.

Per le finalità previste dagli articoli 6, primo comma e 11 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Per le finalità previste dall'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, di cui lire 6.000 milioni per l'esercizio 1983, lire 1.000 milioni per l'esercizio 1984 e lire 2.000 milioni per l'esercizio 1985.

Per le finalità previste dall'art. 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e dall'art. 2-*ter* della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, come inserito con l'art. 3 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1983.

Per le finalità previste dall'art. 137 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'esercizio 1983.

Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dal primo e dal secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 83, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio 1983.

Per le finalità previste dall'art. 2, lettera *c*) della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'esercizio 1983.

Per le finalità previste dall'art. 2, lettera *c*) della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'esercizio 1983.

Per le finalità previste dall'art. 1, lettera *e*), della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'esercizio 1983.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2 è autorizzata la spesa di lire 2.600 milioni nell'esercizio 1983.

Art. 3.

Per le finalità previste dall'art. 2, primo comma, della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'esercizio 1983.

Corrispondentemente è previsto per il medesimo esercizio 1983 il recupero di pari importo ai sensi del secondo comma del suddetto art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7.

Art. 4.

L'autorizzazione di spesa di lire 4.304 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 2000 disposta con l'art. 5 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 65, viene revocata.

A favore del «Fondo regionale per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» — costituito con il predetto art. 5 — è autorizzata l'assegnazione di lire 3.600 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.

Alle somme iscritte ai capitoli di spesa finanziati con utilizzo del fondo di cui al precedente comma si applicano le norme previste dagli articoli 21 e 23 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

Art. 5.

La spesa autorizzata con il combinato disposto dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77, e del secondo comma dell'art. 6 dela legge regionale 20 gennaio 1982, n. 11, viene ridotta di lire 2.500 milioni per l'esercizio 1983.

Capo II

AUTORIZZAZIONI DI NUOVI LIMITI D'IMPEGNO E REVOCHE O RIDUZIONI DI LIMITI D'IMPEGNO GIÀ AUTORIZZATI

Art. 6.

Per le finalità previste dall'art. 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzato nell'esercizio 1983 l'ulteriore limite di impegno di L. 200.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di L. 200.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.

Per le finalità previste dalla lettera *b*) del primo comma e dal secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 71, è autorizzato nell'esercizio 1983 l'ulteriore limite di impegno di L. 150.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di L. 150.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1992.

Per le finalità previste dalla lettera *c*) del primo comma dell'art. 3 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 71 è autorizzato nell'esercizio 1983 l'ulteriore limite di impegno di L. 100.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di L. 100.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.

Per le finalità previste dall'art. 4 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 28, è autorizzato nell'esercizio 1983 l'ulteriore limite di impegno di L. 150.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di L. 150.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1992.

Per le finalità previste dall'art. 7 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 28, è autorizzato nell'esercizio 1983 l'ulteriore limite di impegno di L. 200.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di L. 200.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.

Per le finalità previste dall'art. 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, così come sostituito dall'art. 10 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 52, è autorizzato nell'esercizio 1983 l'ulteriore limite di impegno di L. 800.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di L. 800.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato nell'esercizio 1983 l'ulteriore limite di impegno di L. 750.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di L. 750.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2012.

Per le finalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è autorizzato nell'esercizio 1983 l'ulteriore limite di impegno di L. 500.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di L. 500.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1987.

Per le finalità previste dal capo I della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, è autorizzato nell'esercizio 1983 l'ulteriore limite di impegno di L. 700.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di L. 700.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1992.

Per le finalità previste dalla legge regionale 5 giugno 1976, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato nell'esercizio 1983 l'ulteriore limite di impegno di L. 250.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di L. 250.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1992.

Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, è autorizzato nell'esercizio 1983 l'ulteriore limite di impegno di L. 400.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di L. 400.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1992.

Per le finalità previste dall'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e dall'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 30, è autorizzato nell'esercizio 1983 l'ulteriore limite di impegno di lire 500 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.

Per le finalità previste dall'art. 1 e dall'art. 2-*ter* della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, il primo come modificato dall'art. 1 ed il secondo inserito con l'art. 3 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 25, è autorizzato nell'esercizio 1983 l'ulteriore limite di impegno di L. 500.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.

Per le finalità previste dall'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, è autorizzato nell'esercizio 1983 l'ulteriore limite di impegno di L. 500.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di L. 500.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1992.

Per le finalità previste dagli articoli 89 e 94 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, è autorizzato nell'esercizio 1983 l'ulteriore limite di impegno di L. 100.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di L. 100.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, è autorizzato nell'esercizio 1983 il limite di impegno di L. 100.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di L. 100.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.

Art. 7.

Il limite d'impegno, di L. 300.000.000, autorizzato per l'esercizio 1981, con l'art. 2, della legge regionale 8 luglio 1981, n. 42, viene ridotto di L. 105.000.000 a decorrere dall'esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di L. 105.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2000.

Per le finalità previste dal capo IV della legge regionale 27 settembre 1967, n. 26, così come modificato dalla legge regionale 11 giugno 1975, n. 30, è autorizzato nell'esercizio 1983 l'ulteriore limite di impegno di L. 355.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di L. 355.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.

Il limite di impegno di L. 700.000.000 autorizzato con l'art. 12 della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 83, viene revocato a decorrere dall'esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 2000, vengono revocate.

Per la concessione dei contributi annui costanti previsti dall'art. 4, primo e secondo comma della predetta legge regionale 15 dicembre 1981, n. 83, è autorizzato nell'esercizio 1983 l'ulteriore limite di impegno di L. 800.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di L. 800.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.

Il limite di impegno di L. 300.000.000, autorizzato per l'esercizio 1980, con la legge regionale 23 luglio 1979, n. 36, viene ridotto di L. 40.250.000 a decorrere dall'esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di L. 40.250.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1999.

Il limite di impegno di L. 500.000.000, autorizzato per l'esercizio 1981, con l'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 33, viene ridotto di L. 187.700.000 a decorrere dall'esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di L. 187.700.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2000.

Per le finalità previste dagli articoli 2 e 4 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato nell'esercizio 1983 l'ulteriore limite di impegno di L. 227.950.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di L. 227.950.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.

Il limite di impegno di L. 1.000.000.000, autorizzato per l'esercizio 1980, con l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 1980, n. 27, viene ridotto di L. 396.750.000 a decorrere dall'esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di L. 396.750.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1999.

Per le finalità previste dall'art. 17 della predetta legge regionale 28 luglio 1980, n. 27, è autorizzato nell'esercizio 1983 l'ulteriore limite di impegno di L. 396.750.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di L. 396.750.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.

Il limite di impegno di lire 200 milioni, autorizzato per l'esercizio 1981, con l'art. 20 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, viene ridotto di L. 129.400.000 a decorrere dall'esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 129.400.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2000.

Per le finalità previste dall'art. 14 della predetta legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, è autorizzato nell'esercizio 1983 l'ulteriore limite di impegno di L. 179.400.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di L. 179.400.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.

Il limite di impegno di L. 180.000.000, autorizzato per l'esercizio 1981, con l'art. 4 della legge regionale 10 novembre 1981, n. 75, viene revocato a decorrere dall'esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1995, vengono revocate.

Per le finalità previste dall'art. 1, della predetta legge regionale 10 novembre 1981, n. 75, è autorizzato nell'esercizio 1983 il limite di impegno di L. 180.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di L. 180.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1997.

Art. 8.

Il limite di impegno, di L. 500.000.000, autorizzato per l'esercizio 1980, con l'art. 1 della legge regionale 8 giugno 1979, n. 29, viene ridotto di L. 114.000.000 a decorrere dall'esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite, vengono ridotte di L. 114.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1999.

Il limite di impegno di L. 500.000.000, autorizzato con l'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 1981, n. 80, viene revocato a decorrere dall'esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 2000, vengono revocate.

Il limite di impegno di L. 1.000.000.000, autorizzato per l'esercizio 1984, con il combinato disposto dell'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 30, e dell'art. 7 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 11, viene revocato. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2003, vengono revocate.

Capo III

NORME RIGUARDANTI FINANZIAMENTI DI INTERVENTI A FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE

Art. 9.

Per le finalità previste dall'art. 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, sono autorizzati, nell'esercizio finanziario 1983, un limite di impegno di L. 2.000.000.000 per il settore dell'industria ed un limite di impegno di L. 1.000.000.000 per il settore del commercio.

Le annualità relative ai predetti limiti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale rispettivamente nella misura di L. 2.000.000.000 e di L. 1.000.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1992.

Art. 10.

Per gli interventi previsti dall'art. 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, l'amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla Cassa per il credito alle imprese artigiane, a partire dall'esercizio finanziario 1983, un contributo annuale di lire 1,5 miliardi per un periodo di 10 anni.

Le modalità di conferimento dei contributi di cui al precedente comma saranno stabilite mediante apposita convenzione da stipularsi tra l'amministrazione regionale e la suddetta Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Per le modalità di concessione dei finanziamenti alle imprese artigiane e per la misura delle agevolazioni valgono i criteri già determinati ai sensi del terzo comma dell'art. 10 della legge regionale 28 luglio 1979, n. 39.

Per le finalità di cui ai commi precedenti, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1983, un limite d'impegno di lire 1.500 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1992.

Art. 11.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad integrare con l'importo di lire 10.000 milioni lo speciale fondo di dotazione della « Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.a. » costituito con l'art. 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, per interventi straordinari nei comuni colpiti dagli eventi sismici dei mesi di maggio e settembre 1976.

Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'esercizio finanziario 1983.

Art. 12.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato un contributo straordinario di lire 3 miliardi per le finalità di cui all'art. 7 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49.

Per dette finalità è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1983.

Art. 13.

Per far fronte agli oneri derivanti dai contratti stipulati ai sensi della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'esercizio finanziario 1983.

Capo IV

NORME DIVERSE NON COMPORTANTI NUOVI O MAGGIORI SPESE PER IL BILANCIO REGIONALE

Art. 14.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come modificata ed integrata dalla legge regionale 17 aprile 1973, n. 27, e dalla legge regionale 8 aprile 1978, n. 22, fanno carico al cap. 2051 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983.

Art. 15.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 31 viene sostituito con il seguente:

« L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni annue a favore dei sottoelencati enti:

a) Scuola superiore di servizio sociale E.N.S.I.S.S., con sede in Trieste;

b) Istituto di sociologia internazionale (I.S.I.G.). con sede in Gorizia;

c) Centro di ricerca applicata e documentazione (C.R.A.D), con sede in Udine;

d) Istituto regionale di studi europei del Friuli-Venezia Guilia (I.R.S.E.), con sede in Pordenone;

e) Istituti di studi e documentazione sull'Est europeo (I.S.D.E.E.), con sede in Trieste;

f) Istituti di studi territoriali (I.S.T.E.), con sede in Pordenone ».

Art. 16.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 16 giugno 1975, n. 32, viene sostituito con il seguente:

« L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto di studi giuridici regionali, con sede in Udine, una sovvenzione annua, a titolo di concorso nelle spese necessarie per il suo funzionamento, con particolare riguardo alla raccolta, alla sistemazione ed allo studio del materiale documentario e bibliografico concernente l'attività delle Regioni ed i rapporti fra le Regioni e lo Stato ».

Art. 17.

Alla legge regionale 6 novembre 1975, n. 66, vengono apportate le seguenti modifiche:

all'art. 1 viene soppressa la locuzione « in via straordinaria, per gli esercizi finanziari 1975 e 1976 » e dopo la parola « sovvenzioni » viene inserita la parola « annue »;

agli articoli 2, primo comma, e 5 viene soppressa la locuzione « su proposta dell'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed all'emigrazione »;

il secondo comma dell'art. 2 viene sostituito con il seguente:

« Gli elementi di cui alla lettera *b*) dovranno risultare da una apposita dichiarazione che il sindaco del comune interessato dovrà produrre entro il mese di settembre di ciascun anno alla direzione regionale dell'istruzione, formazione professionale ed attività culturali »;

l'art. 4 viene sostituito con il seguente:

« Gli enti, associazioni ed istituzioni che intendono beneficiare delle sovvenzioni di cui all'art. 1 devono presentare alla direzione regionale dell'istruzione, formazione professionale e attività culturali, entro il mese di settembre di ciascun anno, apposita istanza corredata da una relazione illustrativa, convalidata dal sindaco, dalla quale risultino il numero dei frequentanti la scuola materna, le spese effettive pro capite sostenute nell'anno precedente, il costo pro capite della retta di frequenza e l'ammontare delle eventuali sovvenzioni ottenute da altre fonti »;

all'art. 7 la locuzione « l'assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed all'emigrazione » è sostituita con la locuzione « l'Assessore competente ».

Art. 18.

L'ultimo comma dell'art. 10 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, così come inserito con l'art. 12 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, viene soppresso.

Gli oneri relativi al funzionamento del comitato istituito con l'art. 10 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, così come modificato con l'art. 12 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, fanno carico al cap. 1716 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983 ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi successivi.

Art. 19.

L'art. 3 della legge regionale 10 marzo 1979, n. 9, viene sostituito dal seguente:

« Art. 3. — Per il finanziamento delle progettazioni vengono istituiti due fondi speciali, di cui uno per le progettazioni attinenti al settore della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti e delle attività emporiali ».

L'art. 4 della legge regionale 10 marzo 1979, n. 9, viene sostituito dal seguente:

« Art. 4. — Ai finanziamenti delle progettazioni si provvede su conforme delibera della giunta regionale da adottarsi su proposta dell'assessore preposto alla direzione della pianificazione e bilancio, sentite le direzioni regionali competenti per materia e/o gli enti ed amministrazioni interessati.

Per quanto attiene alle progettazioni riguardanti la viabilità, i trasporti e traffici, i porti e le attività emporiali, le deliberazioni della giunta regionale saranno adottate su proposta dell'assessore preposto alla corrispondente direzione di concerto con quello indicato al precedente comma ».

All'art. 7 della legge regionale 10 marzo 1979, n. 9, il terzo comma viene sostituito dal seguente:

« L'assessore alle finanze, su conforme deliberazione della giunta regionale, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione ai capitoli di spesa, istituiti in attuazione del precedente art. 3, dei rispettivi rientri di cui al primo comma del presente articolo, accertati sul precitato cap. 710 dello stato di previsione dell'entrata ».

Art. 20.

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, gli stanziamenti dei capitoli 308, 309, 310, 311, 316, 317, 516, 2462 e 8827 vengono riportati nell'elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 ed al bilancio per l'esercizio 1983.

Art. 21.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia ed ha effetto dal 1° gennaio 1983.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 29 gennaio 1983

COMELLI

(1072)

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1983, n. **15.**

Bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 31 *gennaio* 1983)

(*Omissis*).

(1212)

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1983, n. **16.**

Rendiconto generale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 15 *febbraio* 1983)

(*Omissis*).

(1338)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831050)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.